Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Venerdì, 12 gennaio — Numero 9

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 7, che istituisce, presso la Corte di appello di Venezia, un Comitato centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento, sotto determinate condizioni, di indennità per danni di guerra

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1920, n. 579, col quale si estendono le dette disposizioni alle Provincie annesse al Regno in virtù dei trattati di pace di San Germano e di Rapallo;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1921, n. 1491;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Ministro per le terre liberate di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso la Corte di appello di Venezia un Comitato centrale per liquidare con l'immediato pagamento le indennità per danni di guerra.

Il Comitato, che sarà composto di un presidente e di quattro membri, sarà nominato dal Ministro per le terre liberate d'accordo col Ministro del tesoro e di grazia e giustizia.

Art. 2.

Ferme restando le norme di procedura contenute nelle vigenti disposizioni legislative, quando l'indennizzo chiesto con una o più domande della stessa Ditta superi le L. 300.000 a prezzi prebellici e siano stati dai competenti uffici compiuti tutti gli accertamenti per la liquidazione p evisti dagli articoli 4 e 12 del R. decreto 14 ottobre 1919, n. 2092, potrà il danneggiato, anche se sia stipulato il concordato, chiedere al Comitato centrale la liquidazione con l'immediato pagamento dell'importo dovutogli.

Nella domanda dovranno essere specificatamente indicati gli anticipi ricevuti dal danneggiato e il Comitato disporrà prontamente per le necessarie verifiche.

Art. 3.

Il Comitato, esaminati gli atti e uditi, ove occorra, il danneggiato ed il R. intendente o il funzionario da questo all'uopo delegato, fisserà anche con criteri transattivi, la somma che lo Stato dovrà pagare al danneggiato.

Tale somma non potrà superare il settantacinque per cento dell'importo complessivo accertato dagli uffici o stipulato nel concordato.

La decisione del Comitato sarà comunicata immediatamente con lettera raccomandata all'interessato che dovrà, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, dichiarare in apposito verbale assunto dal R. intendente o direttore di finanza, se accetta la liquidazione fissata dal Comitato.

Art. 4.

Quando il danneggiato accetti la liquidazione fissata dal Comitato, la emissione dell'ordine di pagamento avverrà entro un mese dal giorno dell'accettazione.

Art. 5.

La liquidazione fissata dal Comitato non esime il danneggiato dall'obbligo del reimpiego nei casi determinati dalla legge e nei limiti della somma effettivamente liquidata.

Quando il Comitato abbia accertato che l'obbligo del reimpiego sussiste, entro il termine stabilito dalla prima parte del presente articolo, sarà pagata al danneggiato la metà della indennità liquidata: l'altra metà sarà pagata entro trenta giorni dalla presentazione del certificato attestante il compimento dei lavori.

Art. 6.

Quando il danneggiato non accetti la liquidazione fissata dal Comitato, la procedura per l'accertamento del danno e per il pagamento seguirà il suo corso a tenore delle vigenti disposizioni e in nessun caso potrà il danneggiato fare nuove domande al Comitato.

Art. 7.

Con le forme e con le condizioni fissate dal presente decreto potrà essere chiesta al Comitato la liquidazione anche quando sia in corso una controversia davanti alle competenti Commissioni.

La domanda del danneggiato non sospende gli atti del giudizio.

Il giudizio sarà chiuso non appena l'indennità liquidata dal Comitato sia accettata e pagata.

In questo caso le spese saranno compensate.

Art. 8.

Gli atti e scritti contemplati dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo o di registro.

Art. 9.

Per provvedere al pagamento delle indennità determinate dal Comitato istituito con l'art. 1 del presente decreto, sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro uno speciale capitolo per l'ammontare di 300 milioni, nell'esercizio 1922-923.

Il Comitato deciderà coi criteri di precedenza che saranno stabiliti dal regolamento.

In nessun caso le somme nette da anticipazioni da pagarsi potranno superare la somma di 300 milioni.

Art. 10.

Il Governo del Re emanerà il regolamento per l'attuazione della presente legge, nel quale sarà stabilito il trattamento economico dei membri del Comitato.

Art. 11.

All'art. 1 del R. D. legge 20 ottobre 1921, n. 1491 è sostituito il seguente:

« Per il pagamento delle indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra possono essere emessi mandati a disposizione, oltre che degli intendenti e dei direttori di finanza, anche di altri funzionari amministrativi dipendenti dagli intendenti o dai direttori stessi. Un mandato a favore dello stesso funzionario non potrà eccedere i dieci milioni. Quando, a dichiarazione del funzionario delegato sia stato erogato un terzo dell'importo del mandato, il ministro del tesoro potrà emetterne uno successivo, il cui importo, col residuo del mandato precedente, non ecceda i dieci milioni.

« Le attribuzioni contabili e di controllo potranno essere demandate a funzionari di ragioneria addetti alle Intendenze ed alle Direzioni di finanza ».

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto che inscrive nell'elenco delle provinciali di Girgenti la strada comunale Racalmuto-Montedoro.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 agosto 1921, con la quale il Consiglio provinciale di Girgenti stabilì di inscrivere fra le provinciali la strada comunale Racalmuto-Montedoro, della lunghezza di km. 9500;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 15 febbraio 1922 del segretario capo della Provincia stessa;

Considerato che la strada di cui trattasi ha grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia; giacchè la medesima per mezzo della strada comunale d'accesso alla stazione di Racalmuto, unisce il centro minerario zolfifero di Montedoro alla più vicina linea ferroviaria Canicattì-Porto Empedocle e serve altresì per facilitare lo scambio dei prodotti agricoli che si producono in quella fertilissima zona;

Che, pertanto, alla strada in parola devono riconoscersi i caratteri voluti dalla vigente legge sulle opere pubbliche perchè sia dichiarata provinciale;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta nell'elenco delle provinciali di Girgenti la strada comunale Racalmuto Montedoro, della lunghezza di km. 9500.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Regi decreti riflettenti: istituzioni di Collegi di probiviri e dichiarazioni di monumento nazionale.

N. 1713. Regio decreto 10 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Portoferraio, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche, mineralurgiche e meccaniche, con giurisdizione sul territorio del Circondario (Isola d'Elba), in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 1714. Regio decreto 10 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Livorno in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, con giurisdizione sul territorio del comune di Livorno, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 1715. Regio decreto 10 dicembre 1922, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Firenze in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672 un Collegio di probiviri per le industrie minerarie per la lavorazione di pietre e terre, delle fornaci in genere, delle vetrerie, dei lavori in ceramica, delle porcellane e delle terraglie, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Galluzzo, Fiesole, Signa, Pistoia e Lastra a Signa in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295 che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 1716. Regio decreto 10 dicembre 1922, con il quale sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Busto Arsizio, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672 un Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con giurisdizione sul territorio dei mandamenti amministrativi di Busto Arsizio e Saronno in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 1724. Regio decreto 17 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica la casa in Asti, dove nacque Vittorio Alfieri viene dichiarata monumento nazionale.

N. 1725. Regio decreto 17 dicembre 1922, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, la casa a Pieve di Cadore, dove nacque Tiziano Vecellio, viene dichiarata monumento nazionale.

Relazione e Regio decreto per lo scioglimento del Consiglio provinciale di Milano.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Milano.

SIRE!

Dalle elezioni generali del 1920 il Consiglio provinciale di Milano riuscì composto di una maggioranza di 35 esponenti de

partiti estremi e di una minoranza di 25 consiglieri fra popolari e costituzionali.

Le scissioni successivamente verificatesi fra le diverse tendenze dei partiti estremi, ripercuotendosi sulla compagine della maggioranza consigliare, hanno reso sempre più difficile la posizione della Deputazione provinciale, la quale, da ultimo, rimasta in minoranza nel voto sul conto dell'esercizio 1921, avvenuto il 30 novembre u. s., ha subito rassegnate le dimissioni. E poichè in seguito alle dimissioni presentate da 13 consiglieri socialisti unitari e comunisti, nè il gruppo massimalista, nè quello costituzionale sono in numero sufficiente per assumere la direzione dell'azienda, che è perciò nell'impossibilità di funzionare, si rende necessario, anche in considerazione della mutata situazione politica nella Provincia, lo scioglimento del Consiglio e la nomina della Commissione straordinaria, per poter in seguito addivenire alla rinnovazione dell'intera Amministrazione.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinviale di Milano è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, della amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati, oltre il vice-prefetto presidente, i signori:

1. Albertario avv. Carlo.
2. Banfi ing. Giuseppe.
3. Bottini Pietro.
4. Salterio avv. Ferdinando.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Elisabetta Pastorello di Giuseppe, nata a Milano il 18 giugno 1888, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Elisabetta Pastorello il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 dicembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

E' inibito alla predetta signora Elisabetta Pastorello il riacquisto della cittadinanza italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Luigi Volpicella fu Vincenzo, nato a Napoli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Luigi Volpicella il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 dicembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Luigi Volpicella il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI.

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Maria Carmela Silvestri di Tito, nata a Napoli, ha perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Carmela Silvestri il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 dicembre 1922 del Consiglio di Stato, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Carmela Silvestri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI.

Decreti Ministeriali che aprono concorsi a posti di Addetti di legazione e consolare.

MINISTERO degli AFFARI ESTERI

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;
Visto il Regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare approvato con Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321;
Visto il decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527.

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso a 10 posti di Addetto di Legazione. Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato in base alla legge 9 giugno 1907, n. 298, al decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527, e secondo le norme fissate dal Regolamento approvato con Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321.

Art. 3.

I concorrenti oltre che dell'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami. Speciale avviso di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 4 dicembre 1922.

MINISTERO degli AFFARI ESTERI

[Avviso di concorso.]

È aperto presso il Ministero degli Affari Esteri un concorso per 10 posti di addetto di legazione.

Il concorso sara regolato in base a quanto è disposto nel decreto Ministeriale in data odierna.

Le domande di ammissione, scritte o sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da due lire, dovranno essere presentate al Ministero degli Affari Esteri non più tardi di due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso non saranno accolti. Sarà però ritenuta valida la presentazione di titoli di studio di cui al successivo n. 7° quando intervenga prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei candidati ammessi al concorso.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30; salvo il disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età pei combattenti

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare, ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra, alle ricompense ottenute, ed alle ferite riportate;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permetta di affrontare qualunque clima.

A tale fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data del 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 350 e 231 sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830.

Nella domanda i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stata riconosciuto non idoneo in due precedenti concorsi.

Non avendo avuto luogo il concorso per la carriera diplomatica bandito nel 1921, i candidati a quel concorso che intendessero presentarsi al nuovo ora bandito, sono tenuti a rinnovare la domanda, a corredo della quale saranno ritenuti validi tutti i documenti già presentati, salvo la fedina penale ed il certificato di buona condotta, che dovranno essere rinnovati.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami, giusta il programma che segue, verteranno sopra il diritto internazionale, sulle istituzioni di diritto e di procedura civile, sul diritto commerciale e marittimo, sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale, sulla storia moderna, sulla geografia, sulla economia politica e sulle nozioni di statistica e sulla stenografia.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera, salvo le disposizioni di cui al Decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527, circa i combattenti in servizio alla dipendenza del Ministero Esteri.

Roma, li 4 dicembre 1922.

MINISTERO degli AFFARI ESTERI

Vista la legge 9 Giugno 1907 N. 298;
Visto il Regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare approvato con Regi Decreti 6 Maggio 1911 N. 388, 13 Luglio 1911 N. 730 e 14 Febbraio 1918 N. 321;
Visto il Decreto Legge 10 Novembre 1922 N. 1527;

Determina

Art. 1

È aperto un concorso a 12 posti di addetto consolare;

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Art. 2

Il concorso sarà regolato in base alla Legge 9 Giugno 1907 N. 298, al Decreto Legge 10 Novembre 1922 N. 1527; e secondo le orme fissate dal Regolamento approvato con Regi Decreti 6 Maggio 1911 N. 388, 13 Luglio 1911 N. 730 e 14 Febbraio 1918 N. 321;

Art. 3

I concorrenti, oltre che dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami. Speciale avviso di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 4 Dicembre 1922.

AVVISO di CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli Affari Esteri un concorso per 12 posti di addetto consolare.

Il concorso sarà regolato in base a quanto è disposto nel Decreto Ministeriale in data odierna.

Le domande di ammissione, scritte o sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da due lire, dovranno essere presentate al Ministero degli Affari Esteri non più tardi di due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso non saranno accolti. Sarà però ritenuta valida la presentazione dei titoli di studio di cui al successivo n. 7 quando intervenga prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei candidati ammessi al concorso.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti.

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30, salvo il disposto dell'art. 42 del R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 che eleva di cinque anni il limite di età pei combattenti:

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare, ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra, alle ricompense ottenute, ed alle ferite riportate:

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data del 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 350 e 231 sul servizio sanitario.

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830.

Nella domanda i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissioni agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due precedenti concorsi.

Non avendo avuto luogo il concorso per la carriera consolare bandito nel 1920, i candidati a quel concorso che intendessero presentarsi al nuovo ora bandito, sono tenuti a rinnovare la domanda, a corredo della quale saranno ritenuti validi tutti i documenti già presentati, salvo la fedina penale ed il certificato di buona condotta, che dovranno essere rinnovati.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami

Gli esami, giusta il programma che segue, verteranno sopra il diritto internazionale, sulle istituzioni di diritto e di procedura civile, sul diritto commerciale e marittimo, sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale, sulla storia moderna, sulla geografia, sulla economia politica e sulle nozioni di statistica e sulla stenografia.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera, salvo le disposizioni di cui al Decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527, circa i combattenti in servizio alla dipendenza del Ministero Esteri.

Roma, li 4 dicembre 1922.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Programma per gli esami di concorso
Alle carriere diplomatica e consolare

Il Programma è formulato con indicazioni minute su ciascun argomento per guida uniforme dei concorrenti e degli esaminatori Ma dai candidati non si esige la conoscenza particolareggiata dei singoli capi, bensì la nozione precisa delle idee generali e della loro connessione e gradazione d'importanza con le funzioni che debbono esercitare.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

PRIMO PERIODO

Dal Trattato di Vestfalia (1648) alla pace di Passarovviz (1718)

A). *Storia generale*). — Il trattato di Vestfalia e le sue conseguenze

Austria. — Orientamento politico di Casa d'Austria dopo il trattato di Vestfalia — Leopoldo I. — Assoggettamento dell'Ungheria — Guerre coi turchi — Pace di Carlowitz — Giuseppe I e Carlo II — Nuova guerra contro i turchi — Pace di Passarowiz.

Francia. — Reggenza di Anna d'Austria — Il Governo del Mazzarino — La Fronda — La guerra di Spagna — Il trattato dei Pirenei e la sepremazia francese — Il regno di Luigi XIV — Governo e politica religiosa — Revoca dell'editto di Nantes — Le

guerre del regno di Luigi XIV e specialmente la guerra di successione spagnuola — I trattati di Utrecht e di Rastadt

Inghilterra. — Il regno di Carlo I — Sette e lotte religiose — Repubblica e protettorato — Oliviero Cromwel — Sua politica — La guerra con l'Olanda — Seconda rivoluzione inglese — Le leggi costituzionali — La casa Stuart — La regina Anna — L'unione della Scozia.

Olanda. — Le provincie indipendenti d'Olanda — la casa d'Orange — Guerre con Inghilterra e Francia.

Polonia. — Il regno elettivo — Giovanni Sobieski — Decadenza politica.

Giovanni V e Giuseppe I di Portogallo. Il marchese di Pombal Maria I — Guerre per la successione di Polonia — Trattato di Vienna del 1738.

Svezia. — Debolezza del Governo — Fazioni — Gustavo III —

Turchia. — Condizioni generali — Perdita della Crimea — I Russi sul Mar Nero.

B). *Storia d'Italia.*

L'Italia nel secolo XVIII. lo spirito innovatore — Le riforme.

Corsica. — Lotte con Genova — Pasquale Paoli — Cessione alla Francia.

Genova. — Occupazione austriaca del 1746.

Lombardia. — Il governo di Maria Teresa — Riforme — Giuseppe II — Sua opera in Lombardia.

Lucca e San Marino. Notizie generali.

Modena. — Francesco III d'Este — Limitazione dei privilegi del Clero — Ercole Rinaldo e i Cybo — Matrimonio di Beatrice d'Este.

Parma e Piacenza. — L'assegnazione a Carlo VI d'Austria — Don Filippo di Borbone — L'unione di Parma e Piacenza — Ferdinando e il Du Tillot.

Piemonte. — Carlo Emanuele III — Lega con la Francia per la successione di Polonia — Guerra in Lombardia — Pace di Vienna —Acquisti — Lega con Maria Teresa per la guerra di successione austriaca — La campagna d'Italia — Assedio di Cuneo — L'Assietta — Pace di Aquisgrana e nuovi acquisti — Le riforme Amministrative — Il marchese d'Ormea e il conte Bogino — Vittorio Amedeo III.

Regno delle due Sicilie. — La dinastia dei Borboni con Don Carlos — Il riordinamento dello Stato e l'opera di Bernardo Tanucci — Gli Stati italiani e Ferdinando — La regina Maria Carolina — Mal governo e calamità nel regno.

Stato Pontificio. — Benedetto XIV — Clemente XIII — Clemente XIV e l'abolizione dei Gesuiti — Pio VI — Contese ecclesiastiche con i vari Stati.

Toscana. — Dalla Casa Medicea a quella Lorenese — Francesco di Lorena o la reggenza di Toscana — Pietro Leopoldo — Le riforme Leopoldine.

Venezia. — La neutralità disarmata — L'Istria e la Dalmazia e le mire di Giuseppe II — La decadenza.

Prussia. — Duchi e re di Prussia — Il regno di Federico I di Hohenzollern.

Russia. — I Romanoff — Guerra del Nord — Trattati di Stocolma e Nystädt — Ordinamento dell'impero russo.

Spagna. — Guerre per la successione spagnola — Filippo V — Fine della dominazione spagnuola e preponderanza austriaca in Italia

Svezia — Dal regno di Carlo X a quello di Carlo XII — Trattati di Copenaghen e di Oliva — Carlo XII e le guerre del suo regno.

B). *Storia d'Italia.*

Genova — Le discordie civili — Contese con piemonte e Francia.

I paesi soggetti al dominio spagnuolo. — Le condizioni economiche — Gli ordinamenti locali — Le rivolte di Napoli, Palermo, Messina.

Piemonte. — La reggenza e la guerra civile — Carlo Emanuele II — Vittorio Amedeo II e la lega d'Augusta — Pinerolo e Casale — Intervento alla guerra di successione spagnuola — Eugenio di Savoia — La Sardegna assegnata al Piemonte nella pace dell'Aja.

Stato Pontificio. — Urbano VIII — Il Ducato di Urbino — Grande e piccolo nepotismo — I conflitti in materia religiosa con Luigi XIV.

Toscana. — I Medici in Firenze da Ferdinando II a Cosimo III.

Venezia. — La guerra di Olanda — Ultime glorie — La perdita della Morea.

C) *Storia Coloniale.* — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

Colonie Francesi. — Antille — Canadà — Cayenne — Senegal — Compagnia delle Indie occidentali — Compagnia d'Africa e delle Indie orientali — Madagascar — Pondichery.

Colonie Inglesi. — L'atto di navigazione — L'America settentrionale — Compagnie delle Indie orientali — Privilegi e monopoli coloniali — Possedimenti in Africa.

Colonie Spagnuole.

Colonie Portoghesi.

Fattorie e Colonie Francesi. — La Compagnia delle grandi Indie — Batavia — Il Capo di Buona speranza.

SECONDO PERIODO

Dalla pace di Passarowiz alla rivoluzione francese (1718-1789).

A). *Storia generale.*

Austria. — Carlo VI e la Prammatica Sanzione — Guerra per la successione — Pretendenti — Maria Teresa e gli Ungheresi — I collegati di Maria Teresa — Carlo Alberto di Baviera Imperatore — Trattato di Dresda — Guerra in Italia — Pace di Aquisgrana — La guerra dei sette anni — Leghe europee — Patti di Parigi e di Hubertsburg — Regno e riforme di Giuseppe II — Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi — Guerre contro la Turchia.

Danimarca. — Cristiano VI e i suoi successori.

Francia — Luigi XV — sistema di Law e sue conseguenze — La Reggenza — La Francia nelle guerre di successione di Polonia d'Austria e dei sette anni — Patto di famiglia fra le Case Borboniche — Cessioni all'Inghilterra e alla Spagna — Acquisto della Lorena e Corsica — Ordinamento economico e finanziario — Luigi XVI e Maria-Antonietta — Intervento in favore dei coloni americani — Pace di Parigi — Tentativi di riforme — Turgot — Necker — Convocazione dell'assemblea dei notabili — Scrittori e filosofi nel secolo XVIII — L'enciclopedia.

Inghilterra. — La Casa d'Hannover — Giorgio I — Giorgio II I Whigs e i Tories — Il Ministero Pitt — Il pretendente Stuart — Guerre contro Francia e Spagna — Giorgio III — L'Irlanda — La preponderanza marittima — L'industria e il commercio — Le finanze.

Olanda. — Guglielmo IV di Nassau-Orange — Sollevazione contro lo Statolderato — Guglielmo V — Intervento della Prussia.

Polonia. — Sua rovina — Lo smembramento del 1772.

Prussia. — Federico II — Guerra dei sette anni — La Prussia grande potenza — Federico Guglielmo II.

Russia. — Partecipazione ai negoziati e guerre d'Europa — Regno e conquiste di Caterina II — Guerre e trattati con la Turchia

Spagna e Portogallo. — Filippo V. ed Elisabetta Farnese — Il Cardinale Alberoni - Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia — Invasione della Sardegna e Sicilia — Quadruplice alleanza contro la Spagna - La legge salica Ferdinando VII e il

mutato indirizzo politico — Carlo III — Le guerre contro gl'Inglesi — Cacciata dei Gesuiti — Riforme interne.

C). *Storia coloniale*

— Le guerre europee per le Colonie — Tendenze separatiste delle Colonie per rispetto alle Metropoli — Privilegi, contrabbandi e coltivazioni coloniale.

La Francia perde Canadà, Senegal e parte delle Antille.

Compagnia del Mississipì e dell'Africa.

Le colonie olandesi in decadenza.

Le colonie portoghesi in Africa e America.

L'Impero coloniale britannico nelle Indie — Colonie inglesi nell'America settentrionale — Formazione degli Stati Uniti.

Colonie spagnuole — Acquisto della Luigiana e perdita della Florida — Nuova organizzazione dell'America spagnuola — Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi o svedesi.

TERZO PERIODO

Dalla rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815)

A) *Storia generale*

Rivoluzione francese — Impero e guerre napoleoniche — Restaurazione — Congresso di Vienna (Spartizioni territoriali. Il principio della legittimità. L'abolizine della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici).

Ausria. — Giuseppe II e Leopoldo II — Pace coi Turchi — Prime guerre con Francia — Invasione dell'Austria — L'Austria e le varie coalizioni — Fine del sacro romano impero — L'Austria e il congresso di Vienna.

Danimarca. — Federico VI — Cessione della Norvergia alla Svezia — Cessione di Heligoland all'Inghilterra — Il ducato di Holstein e il Lauemburgo fanno parte della Confederazione germanica.

Francia. — Stati Generali — Convenzione — Direttorio — Rapporti con gli altri Stati europei — Bonaparte e la campagna d'Italia — Nozioni della famiglia Bonaparte — Trattati di Tolentino e Campoformio — Spedizioni d'Eggitto — Seconda coalizione contro la Francia — Consolato — Battaglia di Marengo — Paci di Lunèville, Firenze, Amiens — Napoleone imperatore — Terza coalizione contro la Francia — Ulma, Austerlitz — Pace di Presburgo — Quarta coalizione contro la Francia — Iena, Eylau, Friedland — Confederazione renana — Pace di Tilsitt — Regno di Vestfalia e granducato di Varsavia — Blocco continentale — Lotte di Spagna.

Inghilterra. — Guerre con la Francia dal 1793 al 1815 — Il blocco — Giorgio III — Provvedimenti costituzionali — Unione dell'Irlanda — Commercio mondiale — Espansione.

Paesi Bassi. — Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814 — La repubblica Batava — Le guerre d'Olanda — L'Unione alla Francia — Il regno dei Paesi Bassi — La casa d' Orange-Nassau.

Polonia. — Le riforme del 1791 — Lotte con la Russia — Kosciusko — Spartizione e fine della Polonia — Il granducato di Varsavia e il trattato del 1815.

Prussia. — Federico Guglielmo II e i suoi rapporti con la Polonia — Guerra contro la Francia — Pace del 1795 — Federico Guglielmo III — Confederazione del Reno — Smembramento della Prussia alla pace di Tilsitt — Partecipazione alla spedizione di Russia — Campagna dell'indipendenza germanica — Gli austro-prussiani durante i cento giorni — Il congresso di Vienna — Confederazione germanica (8 giugno 1815-20 marzo 1820).

Russia. — La guerra russo-turca — Caterina II e la pace di Iassy — Secondo smembramento della Polonia — Paolo I — Guerra contro la Francia — Lega dei neutri — Alessandro I contro Napoleone — Tilsitt — La campagna dei russi — Alessandro I e le campagne di Germania e di Francia — La santa Alleanza — Annessione del ducato di Varsavia e della Finlandia.

Spagna e Portogallo. — Carlo IV di Borbone — Aiuti a Luigi XVI — Guerra dei Pirenei — L'alleanza con la Francia — Pace di Madrid — Invasione del Portogallo — Giuseppe re di Spagna e l'insurrezione spagnola — Ristabilimento di Maria in Portogallo e di Ferdinando VII in Spagna.

Svezia. — Gustavo III e Carlo XIII — Bernadotte principe ereditario — Acquisto della Norvegia — Pace di Kiel.

Svizzera. — Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814 — La repubblica Elvetica — Il Vallese unito alla Francia nel 1810 — La confederazione Svizzera del 1815 e i ventidue cantoni — La neutralità.

Turchia. — Lotta con la Russia — Decadenza — I Giannizzeri — Rivoluzioni di Palazzo

B). *Storia d'Italia.* — L'invasione militare e politica francese — Trattato di Tolentino — Repubblica Cispadana — Repubblica Ligure — Repubblica Cisalpina — Trattato di Campoformio e fine della repubblica Veneta — Repubblica Romana — Repubblica Partenopea — Annessione del Piemonte alla Francia — Invasione della Toscana — La seconda coalizione europea — Campagna del 1800 — Il re di Napoli e la pace di Firenze — L'abolizione della repubblica Romana — La repubblica Italiana Regno d'Italia — Regno d'Etruria — Annessione di Roma all'impero francese — Fine del governo di Ferdinando IV a Napoli — Regno di Napoli sotto Giuseppe Bonaparte e Murat — Ripercussione delle campagne del 1812 e del 1813 in Italia — La caduta del Regno Italico — La fine del Regno di Murat — La Corsica, Malta, Lucca, San Marino — Mutazioni e annessioni negli altri minori Stati italiani — La Valtellina, il Trentino, il Canton Ticino.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815 — Il Parlamento — La regina Maria Carolina — La costituzione del 1812 — La Sardegna — Carlo Emanuele IV — Vittorio Emanuele I.

L'Italia e il Congresso di Vienna — Confronto dell'assetto territoriale del 1789-1811-1815.

C). *Storia coloniale.* — Espansione coloniale inglese — Canadà e nuova Scozia — Acquisto del Capo di Buona Speranza — Abolizione della tratta dei negri — Possedimenti asiatici — Estensione dell'impero britannico nelle Indie — Campagna delle Indie — Gli Stati tributari — l'Oceania — La nuova Olanda e la nuova Zelanda — Le isole Sandwich.

Le Colonie spagnole dell'America durante la guerra con la Francia.

L'isola di San Domingo — I negri — Guerra civile.

Il Brasile — La casa di Braganza.

Colonie olandesi — Giava — Borneo.

QUARTO PERIODO

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

A). *Storia generale europea.* — L'Europa dopo il 1815 — La Santa Alleanza — Il principio di nazionalità — La guerra del 1914-18 — Pace di Versaglia.

Austria — Ferdinando I imperatore d'Austria — La rivoluzione del 1848 in Italia, Austria, Ungheria — La seconda insurrezione di Vienna — L'Austria ricupera Veneto e Lombardia — Guerra del 1848 — Armistizio di settembre — Francesco Giuseppe imperatore — L'aiuto russo e le sconfitte ungheresi — L'Austria al congresso di Parigi — La guerra del 1859 — Pace di Zurigo — La campagna di Danimarca — Le guerre del 1866 — Pace di Vienna — Lotta delle nazionalità in Austria e Ungheria — L'Austria-Ungheria e la questione orientale — Annessione della Bosnia Erzegovina — L'Austria-Ungheria e la politica tedesca — Azi

austro-ungarica nella guerra del 1914-18 - Trattato di San Germano — I nuovi Stati indipendenti.

Belgio. — Posizione politica e sviluppo.

Francia. — Luigi XVIII — Carlo X — Luigi Filippo — Rivoluzione di Parigi del 1848 e Luigi Napoleone Bonaparte — Il colpo di Stato e la proclamazione dell'impero — La spedizione del Baltico e n Crimea — Congresso di Parigi — Spedizione del Messico — Accordi per lo sgombero di Roma — La mediazione del luglio 1866 — Mentana — Guerra franco-prussiana — Pace di Berlino — La Comune di Parigi — Terza repubblica francese — Lotte politiche — La presidenza Mac-Mahon — Il tentativo conservatore del 1877-80 — La politica estera — Agadir — La triplice intesa — Azione francese nella guerra del 1914-18

Germania. — Congressi di Carlsbad, Troppau, Lubiana — La costituzione in in Hannover e Sassonia — Federico Guglielmo IV re di Prussia — Rivoluzione del 1848 — Costituente prussiana — Assemblea costituente germanica — Guerra con la Danimarca — Alleanza italo-prussiana e guerra del 1866 — Pace di Vienna — Guerra franco-prussiana del 1870 — Proclamazione dell'impero germanico — Bismark e la lotta anticlericale — il partito socialista tedesco — La politica estera — Guglielmo II — La triplice alleanza — Lo sbarco di Tangeri — La conferenza di Algesiras — Agadir — Azione germanica nella guerra del 1914-18 — Trattato di Versaglia — Nuovo ordinamento interno.

Gran Bretagna. — Giorgio IV — Guglielmo IV — Emancipazione degli schiavi — Congresso di Londra del 1830 — La Regina Vittoria — Le riforme in Irlanda — La guerra contro la Russia — Tentativi per impedire la guerra del 1859 — L'Inghilterra dal 1870 ai nostri giorni — I partiti interni: unionista e radico-liberale — La questione dell'Home-Rule — Il nazionalismo irlandese — Il trade-unionismo — La politica degli armamenti — La supremazia navale — Azione britannica nella guerra del 1914-18.

Russia. — Alessandro I e le eterie greche — Guerra con la Turchia: pace di Adrianopoli — Trattato di Unkiar Skelessi — La chiusura degli stretti — Guerra in Crimea — Il congresso di Parigi — Abolizione della servitù della gleba — Guerra russo-turca del 1877 — Pace di Santo Stefano e trattato di Berlino — Politica estera in Europa e in Asia — Guerra col Giappone — Pace di Portsmuth — La riforma costituzionale — Il panslavismo — Azione russa nella guerra del 1914 — Pace di Brest-Litowski — Il nuovo ordinamento interno della Russia.

Spagna e Portogallo. — Ribellione delle Colonie d'America — Rivoluzione di Spagna del 1820 — Indipendenza del Brasile — Intervento francese — Fine della rivoluzione spagnola — Governo reazionario in Portogallo e guerra civile — Carlisti e Cristiani —La Spagna e la spedizione al Messico — La reggenza militare — Amedeo di Savoia — La guerra civile — Alfonso XII — Principali avvenimenti fino ai nostri giorni — La Spagna e l'insurrezione cubana — Intervento degli Stati Uniti — La rivoluzione in Portogallo.

Stati balcanici, Romania e Turchia. — Rivoluzione greca del 1821 — Costituzione del regno di Grecia — Formazione e trasformazione degli Stati balcanici e della Romania — Cenno sulla lingua romena — Riconoscimento dei nuovi Stati balcanici col trattato del 1878 — Cenni sul Patriarcato ecumenico e l'esarcato bulgaro — Decadenza della Turchia dalla guerra di Crimea a quella del 1912 — La seconda guerra balcanica — La pace di Bucarest.

Svezia e Norvegia. — Unioni e separazioni.

Svizzera. — Posizione politica e sviluppo.

B). *Storia degli Stati d'America ed Asia.*

America latina. — Indipendenza del Brasile e della repubblica Argentina

Cina. — Guerre inglesi e francesi in Cina — Guerra cino-giapponese — La rivoluzione del 1912 — La Repubblica cinese.

Giappone. — Rivoluzione del 1868 — Le riforme — L'annessione di Hawai — Guerra con la Russia — Intervento alla guerra del 1914

Stati Uniti d'America. — Dottrina di Monroe — Abramo Lincoln e guerra di secessione — Sviluppo economico commerciale — Guerra ispano-americana per Cuba e le Filippine — La politica americana — L'intervento alla guerra europea.

C) *Storia d'Italia* — Nuovo ordinamento dell'Italia nel trattato di Vienna — La Santa Alleanza e Metternich — Carattere delle restaurazioni — Principio di di nazionalità — Liberalismo e società segrete — Rivoluzione del 1820-21 — Congressi di Lubiana e Verona — Reazione nel Lombardo-Veneto — Rivoluzione del 1831 — La crisi della Carboneria e la Giovine Italia — Cospirazioni e moti italiani dal 1831 al 1845 — Le riforme dei principi, gli scrittori — La rivoluzione del 1848 — La prima guerra dell'indipendenza italiana: prima fase fino al marzo 1849 — La ripresa della guerra — La restaurazione — L'operoso decennio piemontese e Camillo Cavour — Politica di Cavour fino alla guerra di Crimea — Congresso di Parigi — Gli altri Stati d'Italia in questo periodo — Seconda guerra d'indipendenza — Preliminari di Villafranca — Trattato dii Zurigo — La questione dell'Italia Centrale — Le annessioni — La liberazione delle due Sicilie — L'epopea garibaldina e i plebisciti — La campagna regia — Sa proclamazione del Regno d'Italia — Morte di Cavour — La questione romana — L'episodio di Aspromonte — Convenzione di settembre — Trasferimento della capitale a Firenze — Guerra del 1866 — Paci di Praga e Vienna — Villa Glori e Mentana — Liberazione di Roma — Legge delle Guarentigie — Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX — Il governo della destra — Il pareggio del bilancio — Il governo della sinistra — Il nuovo programma — Il trasformismo — Le riforme elettorali — I nuovi partiti politici — La politica ecclesiastica — La politica estera — La questione della Tunisia e la Triplice Alleanza — La guerra italo-turca — La pace di Losanna — Le tendenze della politica estera fino alla guerra del 1914-18 — La neutralità — Patto di Londra e partecipazione di guerra — Azione militare italiana sul fronte italiano, sul macedone e sul francese — Trattato di San Germano — Questione adriatica.

D) *Storia coloniale.* — Politica ed espansione coloniale europea nel secolo XIX — Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e atto generale di Bruxelle del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo — Egitto, Tunisia e Marocco in relazione alla politica coloniale italiana — Occupazione della Libia — Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa e reciproche delimitazioni territoriali — Guerra anglo-boera — L'Italia nel Mar Rosso — Colonia Eritrea e Somalia italiana — I rapporti fra Italia e Abissinia.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente — Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

Le colonie portoghesi nella politica europea.

Il riordinamento coloniale in seguito al trattato di Versaglia e degli altri fra le potenze belligeranti — Spartizione — Mandati — Zone d'influenza — Rettifica dei confini della Libia e zona d'influenza italiana in Anatolia.

Geografia.

Distribuzione delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole — Loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceania — Il Canale di Panama — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di civiltà e dei popoli

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale e i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi staccati della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali — Etnografia dell'Europa

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda della loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviare nei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radio-telegrafiche.

Cenni sulle forze militari degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

Costantinopoli e gli stretti — Turchia Asiatica con particolari notizie sulla zona d'influenza italiana — Rodi e Castellorizzo — Palestina — Siria — Mesopotamia — Arabia.

Il bacino del Mar Nero — Georgia — Azerbegian — Armenia — Curdistan.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'impero indo-britannico — L'India posteriore e i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — Cina e Giappone: loro relazioni con gli Stati europei —L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Indie orientali.

Libia, Eritrea e Somalia — Egitto e Sudan — Marocco — Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — L'assegnazione delle colonie tedesche.

Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud-orientali; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento anglo-sassone nell'America settentrionale; dell'elemento latino nell'America centrale e meridionale — Principali Stati americani — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori italiani.

Economia politica e scienza delle finanze.

Oggetto dell'economia politica — Sua importanza e sue relazioni con le altre scienze sociali.

Principii di economia teorica. — I bisogni umani (concetto, classificazione, graduatoria) — I beni e la ricchezza (concetti e distinzioni) — Il capitale (concetto, funzione, distinzione) — L'utilità dei beni (concetto, variabilità, gradi) — Limitazione dei beni — Del principio edonistico o del tornaconto.

Economia individuale ed economia sociale — Di quest'ultima in particolare — Scambio e sue forme — Valore — Sue cause — Sue leggi — Valore e prezzo — Valore e costo — Casi particolari del valore e dei valori di monopolio in particolare.

Nozioni di economia applicata. — Ordinamento concreto della vita economica — Varie teorie e tendenze politiche — Opinioni estreme — Liberismo — collettivismo — Socialismo autoritario, sindacalistico, comunistico, anarchico — Necessità, caratteri e limiti attuali dell'ingerenza dello Stato nella vita economica.

La produzione della ricchezza. — Suoi elementi (natura, capitale, lavoro) — Coordinazione — Legge delle proporzioni definite — Legge della produttività descrescente e della produttività crescente — Divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali — Organizzazione della produzione — L'impresa — Origini, sviluppo, classificazioni — L'impresa privata — I cartelli e i trust — Le imprese pubbliche — Nazionalizzazione e municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza. — Concetto della distribuzione — Questioni che vi si annodano — La proprietà privata — Sue funzioni, suoi doveri, suoi limiti — Rendita fondiaria — Sue leggi — Varie teorie — Variazioni della rendita, loro cause — Interessi del capitale — Sue cause — Sue leggi — Sue variazioni — La tendenza dei profitti a ribasso — La teoria di Marx — Profitto dell'imprenditore — Sue cause e suoi elementi — Salario del lavoratore — Sue leggi — Sue variazioni — Attuali rapporti nella distribuzione — Conflitti fra capitale e lavoro — Coalizioni, serrate, scioperi — Organizzazioni dei capitalisti e dei lavoratori — Potenze rispettive — Ufficio di arbitrato e di conciliazione.

Cooperazione e sue forme — Partecipazione degli operai nei profitti dell'impresa — Risparmio — Concetti — Funzione — Istituti che lo favoriscono — Delle cause di risparmio in particolare.

Previdenze — Mutuo soccorso — Assicurazione — Cenni sulla legislazione italiana — Pauperismo e beneficenza.

L'intervento dello Stato nella distribuzione della ricchezza — Sua causa, suoi limiti — Legislazione sul lavoro — Limitazione delle ore di lavoro — Limitazione del lavoro delle donne e fanciulli — Igiene del lavoro — Assicurazione obbligatoria (infortuni sul lavoro industriale, sul lavoro agricolo, assicuracuzione contro la invalidità e la vecchiaia, casse di maternità, ecc.) — Cenni sulla vigente legislazione italiana circa tali forme di assicurazione obbligatorie.

Disoccupazione — Rimedi — Uffici di collocamento — Assicurazione — Beneficenza legale (assistenza sanitaria, ospitaliera, inabili al lavoro) — Cenni sulla legislazione italiana in proposito — Intervento dello Stato sulla fissazione dei salari e prezzi.

Circolazione della Ricchezza — Moneta — Suo valore — Sistemi monetari — Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo XIX e XX — Legislazione sulla circolazione monetaria in Italia, nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America, nelle Indie, nella Cina e nel Giappone.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale — Varie specie di banche — Scambio e credito — Cambiale, chèque — Stanze di compensazione — Della banca di emissione in particolare — Cenni sull'ordinamento delle banche di emissione in Italia — Biglietti di banca — Biglietti di Stato.

Il corso forzoso — Limiti normali della circolazione fiduciaria — Circolazione fiduciaria eccessiva — Effetti, inconvenienti — Aggio — Effetti — Aumento dei prezzi — Possibili metodi per ridurre la circolazione fiduciaria e abolire il corso

forzoso — Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti su indicati.

Commercio — Commercio nazionale e internazionale — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Doks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti suindicati — Equilibrio e squilibrio fra importazioni ed esportazioni — Elementi che compensano l'equilibrio e che sfuggono alla statistica doganale — Pagamenti all'estero — Varie forme — Cambi esteri — Oscillazioni del cambio — Limiti e cause — Cambi sfavorevoli — Cause — Connessione cogli eccessi della fiduciaria interna e col corso forzoso — Intervento dello Stato nel commercio dei cambi.

Politica commerciale — Dazi doganali e diritti accessori — Protezionismo e libero scambio — Vari sistemi di dazi doganali — Dazi speciali e *ad volorem* — Cenni sulla classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa italiana — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Carattere e contenuto dei principali trattati di commercio dell'Italia con gli altri Stati — Intervento dello Stato nel commercio estero.

Mezzi di trasporto — Nozioni generali — Trasporto di persone, di merci, di notizie — Dei trasporti ferroviari — Della navigazione fluviale e marittima — Cenni sull'ordinamento giuridico delle strade ferrate in Italia — Cenni sulla navigazione aerea — Poste e telegrafi, radio-telegrafia, telefoni — Cenni di legislazione italiana.

Consumo della ricchezza — Caratteri e forme — Relazione tra consumo, produzione e distribuzione — Crisi economiche — Intervento dello Stato — Limitazioni legali al consumo.

Nozioni sui principali prodotti di importazione e di esportazione da e per l'Italia — Materie prime e prodotti di cui l'Italia è esportatrice — Materie e prodotti di cui l'Italia è importatrice — Correnti di importazione e di esportazione — Paesi di provenienza e di destinazione.

Delle Merci — Alterazione e adulterazione delle merci — Frodi — Cenni sulla legislazione italiana.

Principali industrie in Italia e loro condizioni prebelliche e postbelliche.

Combustibili — Combustibili fossili italiani — Lignite e torba — Importazione necessaria degli altri combustibili fossili.

Miniere — Prodotti minerari italiani — Prodotti minerari d'importazione.

Industria metallurgica e meccanica.

Carte e arti grafiche.

Industrie tessili — Sete, cotone, lino, canapa, lana e pelo — Filati e tessuti.

L'agricoltura — Suo sviluppo recente — Prodotti vegetali di esportazione — Industrie relative — Enologia — Principali vini italiani — Oleifici — Oli Italiani — Zuccherifici — Stato di questa industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Pelli e loro conce.

Legname, specie da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Popolazione, emigrazione e colonie — Legge di popolazione — L'emigrazione e la sua funzione economica — Correnti principali della emigrazione europea e di quella italiana in particolare — Le colonie — Caratteri economici della colonizzazione moderna.

Finanze dello Stato — Le pubbliche entrate — Entrate originarie e derivate — Il patrimonio — Il demanio dello Stato — Composizioni e caratteri giuridici di queste — I proventi delle imprese pubbliche — I tributi.

Imposte e tasse — Delle imposte in particolare — Imposta unica o molteplice — Proporzionale o progressiva — Imposta sul patrimonio e sul reddito — Imposte dirette e indirette, reali e personali — Cenni sulle principali imposte italiane — Le imposte straordinarie in dipendenza della guerra — Imposta straordinaria sul patrimonio — Suoi caratteri, sua giustificazione, suoi effetti — La confisca dei soprapprofitti di guerra — Sue cause ed effetti.

Il debito pubblico — Teorie principali sui prestiti pubblici — Cenni di legislazione italiana.

Statistica.

Concetto e definizioni della statistica — Suoi rapporti con la geografia, con l'economia politica a con le scienze di Stato.

Diverse specie di valori medi e loro applicazioni — Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria — Delle figurazioni grafiche più usate — della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità, confronti internazionali.

Mortalità — Vita media, vita probabile.

Statistica del commercio con estero, generale e speciale — Dati statistici sommari sulle importazioni ed esportazioni italiane.

Dati sommari di statistica monetaria — Della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati — Produzione attuale dei metalli preziosi — Dati sull'aumento della circolazione fiduciaria dopo la guerra in Italia e nei principali Stati — Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese e diversi modi per determinarla.

Statistica finanziaria: dati sommari sui bilanci italiani e dei principali Stati d'Europa — avanzi o disavanzi — Cenni statistici sul debito pubblico italiano e dei principali Stati con riguardo ai recenti aumenti — Cenni statistici sul debito interno ed estero.

Diritto interno.

I. — *Istituzioni di diritto pubblico.*

A). Diritto costituzionale. — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e governo parlamentare — Odierne tendenze informatrici — Critiche del governo parlamentare — Rappresentanze di classe — Altre tendenze.

Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati dell'America e dell'Asia.

Principali varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e governo di gabinetto inglese — Governo delle principali colonie autonome inglesi (Dominions del Canadà, Australia e Sud-Africa).

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare francese.

Confederazione Svizzera — Il *referendum* in Svizzera.

Federazione dei Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale.

Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia

Cenni sulla repubblica russa dei sovieti.

Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisioni dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, governo, tribunali.

Potere legislativo — Corona, Camere dei Deputati e Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Conclusione dei trattati internazionali — Art. 5 dello Statuto — Riforme in proposito — Diritto comparato — I trattati internazionali e il diritto interno.

Composizione della Camera dei Deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — Comparazione col sistema di suffragio dei principali Stati (Gran Bretagna, Belgio, Francia, Federazione degli Stati Uniti d'America, Svizzera) — Cenni sul suffragio nelle nuove repubbliche di Germania e di Austria — I collegi elettorali — Collegio uninominale e plurinominale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia e cenni di diritto comparato — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Questioni relative.

Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia — Comparazione con le assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — il nuovo ordinamento degli uffici — Le commissioni permanenti — Le commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti d'America — Le leggi — Approvazioni — Sanzione — Promulgazione — Pubblicazione — Entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al governo — I decreti-legge d'urgenza — I regolamenti.

Il potere esecutivo — Il Presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei ministri — Il gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei ministri — Confronto con altri governi costituzionali, segnatamente con quello degli Stati Uniti d'America.

Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Giuria.

Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazione di questo.

Libertà di stampa — Sue condizioni e limiti — Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di riunione e di associazione — Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di lavoro — Scioperi — Limitazioni — Associazioni corporative e sindacali — Questioni.

Libertà religiosa — La Santa Sede nel diritto interno — La legge sulle guarentigie pontificie.

Il diritto di petizione.

B). Diritto amministrativo — Nozione dell'amministrazione e del diritto amministrativo.

Parte generale.

Fontis

Subietti.

Lo Stato — Gli enti autarchici — Organizzazione — Accentramento e decentramento — Burocrazia e ufficio onorario — Gerarchia — Il Re come capo dell'amministrazione — I ministeri — Del Ministero degli Affari Esteri in particolare — I Consiglio di Stato come organo consultivo — La Corte dei Conti — Sue funzioni costituzionali, amministrative e giurisdizionali — L'amministrazione governativa locale — Circoscrizioni — Prefetti e consigli di prefettura — Sottoprefetti — Giunta provinciale amministrativa — Condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato — Diritti e doveri — Disciplina — Delle cariche dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri.

I comuni e le provincie — Elettorato amministrativo — Organi delle provincie e dei comuni — Principali loro attribuzioni — Vigilanza e tutela — sui medesimi.

Atti amministrativi — Cenni sulla loro classificazione — Rapporti di diritto pubblico — Atti discrezionali e non discrezionali — Unilaterali e bilaterali — Cenni sulle forme e sui requisiti di validità — Responsabilità dell'amministrazione per fatti illeciti.

Rapporti di diritto privato della pubblica amministrazione — In particolare cenni sulla contabilità generale dello Stato e sui contratti.

Tutela dei diritti e degli interessi. — Diritto e interessi — Nozione — Ricorsi amministrativi — Ricorsi gerarchici — Ricorso straordinario al Re.

La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica amministrazione — La legge sul contenzioso amministrativo — Diritti civili e politici — Non revocabilità degli atti amministrativi — Obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali — Sue sanzioni — Giurisdizioni amministrative — Le sanzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato — La giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa — Legittimità e merito — Cenni particolari sul ricorso in legittimità alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Dell'eccesso di potere in particolare — Cenni sulla procedura — Cenni sulle altre principali giurisdizioni amministrative speciali.

I conflitti di attribuzione — Ricorso alla Cassazione di Roma contro le decisioni delle giurisdizioni speciali.

Parte speciale.

Cenni sui singoli obbiettivi della pubblica amministrazione. In particolare:

1° Legislazione sull'emigrazione — Organi — Commissariato generale — Ispettori — Rapporti fra gli organi speciali del servizio dell'emigrazione e il Ministero degli Affari Esteri e gli agenti consolari — Protezione dell'emigrante nei luoghi d'imbarco durante il viaggio e nei paesi di emigrazione — Tutela dei risparmi degli emigranti.

2° Legislazione sulla leva — Funzioni degli agenti consolari

Cenni sui seguenti obbietti specialmente in quanto si coordinano con le funzioni degli agenti diplomatici e consolari, con le quistioni di diritto internazionale e con le nozioni di economia applicata indicata in altre parti del programma: Pubblica sicurezza — Sanità pubblica — Istruzione pubblica elementare — Obbligo scolastico — Provvedimenti per combattere l'analfabetismo — Pubblica beneficenza — Risparmio e previdenza — Assicurazione obbligatoria sugli infortuni nel lavoro industriale e agricolo, contro le malattie, la invalidità e la vecchiaia — Monete e banche di emissione — Ordinamento degli istituti amministrativi ausiliari del commercio — Strade ferrate — Poste e telegrafi

C) Diritto e procedura penale. — Fondamento del diritto di punire.

La legge penale — Codici e leggi complementari.

Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Cause che la escludono e la diminuiscono — Aggravanti del reato e della pena — In particolare della recidiva.

Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali e accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Cenni sui delitti:

1° Contro la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo ai delitti contro gli stati esteri e i loro capi e rappresentanti — Offese ai medesimi a mezzo della stampa.

2° Contro la libertà.

3° Contro la pubblica amministrazione.

4° Contro la fede pubblica, con speciale riguardo alla falsità in monete, in carte di pubblico credito in atti, alle frodi in commercio — Leggi speciali in proposito in quanto possono interessare il commercio internazionale.

5° Contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e contro la proprietà.

Nozione nel processo penale.

Ordinamento giudiziario e competenza.

Azione penale — Suo esercizio — Querela — Richiesta spacialmente nei reati contro Stati esteri — Autorizzazione — Garanzia amministrativa — pregiudiziali civili — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Cenni sugli atti e sulle nullità — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sull'istruzione sommaria — Modi di presentazione dell'imputato — Arresto e libertà provvisoria.

Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

II. — Istituzioni di diritto privato.

A). Diritto civile. — Diritto privato in generale e in specie diritto civile — La codificazione — Altre fonti — Interpretazione delle leggi civili — Loro efficacia nel tempo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali e accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modficano la capacità e il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna. (Legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora — Assenza: assenza in guerra — Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione — Diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi.

Filazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età e interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà — Concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni — Devoluzione ed edizione dell'eredità — Successioni legittime: ordine successorio — Successioni testamentarie: capacità, forme dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione.

Donazioni.

Obbligazioni, loro specie, fonti da cui derivano, effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — La rappresentanza nei contratti — Effetti dei contratti in generale e in specie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali — I contratti a favore di terzi — Interpretazione dei contratti

Dei quasi contratti in generale e in specie della gestione di affare altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui — Modi legali e convenzionali di garentire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, e in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

B). Diritto commerciale e marittimo. — Fonti del diritto commerciale.

Degli atti di commercio.

Delle persone nell'esercizio del commercio — Dei commercianti — Delle società commerciali — Loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime) — Delle società cooperative — Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori) — Oggetti del commercio e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione — Dei titoli al portatore (art. 56 e 57 cod. comm.).

Dei contratti commerciali — Dei contratti fra persone lontane — Delle prove del diritto commerciale

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia — Cenni generali sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Cambiale — Suoi requisiti essenziali — Accettazione — Girata — Avallo — Intervento — Pagamento — Protesto — Azioni cambiarie — Operazioni di banca: passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito) — Nozioni dello chèque e delle stanze di compensazione

Fallimento — Dichiarazioni, concordato, chiusura — Piccoli fallimenti — Bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo — Fondi del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio — Avarie — Crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

C). Procedura civile. — Mezzi di prova — Atti pubblici e scritture private — Prova testimoniale — Presunzioni.

Principi fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili — Giurisdizione e competenza — Giurisdizione volontaria e contenziosa — Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento — Citazione — Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinarie e decreti — Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatori — Giudizi esecutivi — Cenni sui procedimenti speciali.

Diritto Internazionale.

Diritto internazionale pubblico.

Nozioni preliminari. — Cenni storici sugli istituti di diritto internazionale e sul concetto di società internazionale — Cenni storici alle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principii

fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Fonti. — La consuetudine — I trattati internazionali — Trattati normativi — Loro differenza dai trattati contratti — Requisiti di validità dei trattati: 1° Capacità delle parti (negli stati contraenti, nelle persone dei rappresentanti — Pieni poteri — Istruzioni — Ratifica) — 2° Causa — 3° Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessioni — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Leggi interne in materia di diritto internazionale pubblico.

Subietti.— Stato — Sua nozione nel diritto internazionale. — Stato sovrano — Stato e Nazione — Dottrina della nazionalità. — Stati composti — Unione di Stati (personali e reali) — Federazioni di Stati (Confederazioni o Stati federativi) — Stati semisovrani — Protettorato — Protettorato coloniale — Sfera di influenza — I Dominions inglesi — Stati neutralizzati — Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati — Modificazioni territoriali — Successione da Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati — Eguaglizanza — Conversazione — Indipendenza (Intervento collettivo — Controllo internazionale — Dottrina di Monroe) — Rispetto — Relazioni internazionali. — Diritto attivo e passivo di legazione.

Organi. — La Società delle Nazioni secondo il trattato di Versaglia e gli altri trattati connessi — Suoi fini — Membri ed organi — Competenza e funzioni — Sua posizioe giuridica internazional e Commissioni internazionali di controllo.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Classificazione degli agenti diplomatici — Accreditamento — Sospensione e fine della missione — Diritti, privilegi, esenzioni.

Agenti consolari — Svolgimento storico dell' istituto — Classificazione dei consoli — Nomina e cessazione — Diritti, privilegi, esenzioni — Legge consolare italiana — Attribuzioni dei consoli (Amministrative, notarili, giudiziarie) — Usi internazionali — Convenzioni consolari — Legislazione italiana — I Consoli nei paesi di capitolazione — Origine, storia e contenuto delle capitolazioni — Protettorato dei cattolici in Oriente — Delle attribuzioni e della giurisdizione consolare nei paesi di capitolazione, con riguardo speciale alla legge italiana — Successive restrizioni del sistema delle capitolazioni — Sue condizioni attuali — Le convenzioni internazionali speciali per l'Egitto, la Tunisia, il Marocco — Le attribuzioni consolari nei paesi dell'Estremo Oriente — I *settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Oggetti. — Territorio — natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale.

Spazio aereo — Questioni — Convenzioni aerea internazionale di Parigi del 1919.

Fiumi soggetti a controllo internazionale (Atto finale del Congresso di Vienna — Le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Atti. — Dei trattati-contratti in particolare — Fatti illeciti internazionali e responsabilità degli Stati (Fatti dei funzionari e fatti dei privati — Offese ad un Stato estero o ai cittadini del medesimo) — Protezione dei cittadini all'estero e suoi limiti.

Contestazioni internazionali e mezzi per risolverle — Delle contestazioni internazionali — Modi di soddisfazione e riparazione, spontanei e concordati — Eventuali ostacoli costituzionali.

Mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni — Negoziati diretti — Buoni Uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti, Clausola arbitrale. Trattato di arbitrato permanente — La prima convenzione dell'Aja del 1907 — La risoluzione pacifica delle controversie secondo il patto della Società delle Nazioni (Metodi. Sanzioni).

Mezzi violenti per la risoluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Dello impiego della forza per il ricupero dei crediti (II^a convenzione dell'Aja del 1907) — Della guerra — Concetto — Cause — La guerra e il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare della conferenza di Bruxelle del 1874) — Inizio della guerra (in particolare III^a convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (V^a convenzione dell'Aja del 1907, art. 1-3 del regolamento annesso) — I mezzi leciti in guerra (IV^a convenzione dell'Aja. Regolamento annesso art. 22-34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi o deformati (Principi generali. Dichiarazione di Pietroburgo nel 1868. III^a dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso di gas asfissianti e deleteri (Principi generali. II^a dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto di bombarbamenti aerei (Principii generali. Temporaneo impegno resultante dalla I^a dichiarazione dell'Aja del 1899. Dichiarazione dell'Aja del 1907) — Le mine e torpedini automatiche di contatto (Principii generali. VIII^a convenzione dell'Aja del 1907) — Limitazione dei bombardamenti navali (IV^a convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini — Questioni relative — Dell'occupazione militare (Principii generali. IV^a convenzione dell'Aja del 1907, art. 42-56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra (Principii generali. IV^a convenzione dell'Aja del 1907, art. 4-20 del regolamento annesso) — Feriti e malati (Principii generali. Convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904. X^a convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra terrestre — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto della proprietà dei privati e di persone giuridiche. anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (Principi generali. Regolamento annesso alla IV^a convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principii generali. Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. VI^a, VII^a, XI^a e XII^a convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

La neutralità — Concetto e condizioni — Diritto e doveri dei neutrali nella guerra terrestre e marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (Principii generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra citate. V^a e III^a convenzione dell'Aja del 1907).

II. — *Diritto internazionale privato.*

A). *Regole generale.* — Nozione — Cenni strorici — Le varie dottrine odierne — Lo straniero — Sua condizione giuridica nel diritto privato e processuale (storia, dottrina, legislazione dei principali Stati, legislazione italiana, trattati).

I conflitti di legge nello spazio — Norme regolatrici — Fonti di esso (usi internazionali, trattati, leggi interne) — Diversità fra le leggi interne in proposito nei vari Stati — La questione del rinvio.

Vari sistemi per prevenire o risolvere i conflitti di legge nello spazio — Territorialità della legge — Personalità della legge e criterio per determinarla (domicilio, nazionalità) — La volontà delle parti (autonomia) — La reciprocità — La unificazione legislativa (principali tentativi e progetti specialmente in tema di obbligazioni e di cambiali),

Contemporaneamento e coordinamento dei vari sistemi nell'ordinamento positivo secondo la natura dei rapporti giuridici

convenzione dell'Aja 17 luglio 1905, articoli 17-23 (legge 27 giugno 1909, n. 641) — Ricorso in Cassazione per violazione di legge straniera.

Citazioni all'estero — Commissioni rogatorie — Convenzione internazionali sull'assistenza giudiziaria — Della convenzioni dell'Aja citata, articoli 1-16.

Esecuzione delle sentenze straniere — Disposizioni vigenti nei principali Stati — La legislazione italiana e le modificazioni apportate col decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272 — Esecuzione di atti notarili o di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

III. Diritto internazionale amministrativo e penale.

A). Diritto internazionale amministrativo. — Suo concetto — **Sua origine recente — Sua importanza — Doveri degli agenti** — Idem nella storia — Teoria degli statuti — Idem nel tempo attuale e nei principali Stati — In particolare della territorialità delle leggi di ordine pubblico (Nozione di questo. Art. 12, disp. prel. cod civ. Difficoltà inerenti) — Prevalenza del principio della personalità della legge secondo il criterio della nazionalità — I caratteri fondamentali del sistema vigente in Italia.

L'applicazione della legge straniera per parte del giudice — Fondamento — Conoscenza e prova.

B). Diritto civile. — Applicazione dei principii generali sulla risoluzione dei conflitti di legge nello spazio ai fondamentali istituti del diritto civile e in particolare ai seguenti:

Cittadinanza — Doppia cittadinanza — Apolidi.

Persone giuridiche straniere.

Stato e capacità delle persone — Assenza.

Forma degli atti — Fondamento della regola *locus regit actus* — **Sue principali applicazioni** — Eccezioni.

Matrimonio — Norme regolatrici secondo i principii generali, **la nostra legislazione**, le convenzioni dell'**Aja 12 giugno 1902** (legge **7 settembre 1905**, n. 523) — Celebrazione — Capacità — Forme (in particolare dei matrimoni consensuali, di quelli religiosi, di quelli celebrati da agenti diplomatici e consolari) — **Divorzio** (in particolare del divorzio in relazione all'ordine pubblico, dei mutamenti di nazionalità a scopo di divorzio e della diversa nazionalità dei coniugi) — Separazione personale — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio — In particolare del contratto di matrimonio — Paternità e filiazione — Alimenti

Tutela — Principii generali, nostra legislazione, convenzione dell'Aja 12 giugno 1902.

Le cose — Mobili ed immobili — Principii generali — Commento dell'art. 6, disp. prel. cod. civ.

Donazioni.

Successioni. — Legge regolatrice — Le varie teorie e sistemi — Commento e critica dell'art. 8. disp. prel. cod. civ.

Obbligazioni — Varie cose di esse — In particolare delle obbligazioni derivanti da contratto.

C) Diritto commerciale. — **Gli stranieri commercianti** — Le società commerciali straniere — Legge regolatrice delle obbligazioni commerciali — Capacità — Forma — Requisiti essenziali — Sostanza — Effetti — Esercizio e conservazione dei diritti — Principi generali — Commento dell'art. 58, cod. comm. e comparazione con i principi vigenti per le obbligazioni civili.

Applicazione dei suddetti principi ai singoli rapporti commerciali e principalmente ai seguenti:

Cambiale — Legge regolatrice riguardo alle obbligazioni cambiarie (oltrechè del traente ed emittente), dell'accettante, giratario, avallante, interveniente — Legge regolatrice delle azioni cambiarie

Contratto di trasporto — Principî generali — Contratto di trasporto ferroviario — Leggi regolatrici — In particolare la convenzione di Berna 14 ottobre 1890 con gli atti addizionali 16 luglio 1895, 16 giugno 1898, 19 settembre 1906 (leggi 15 dicembre 1892, n. 710, 29 dicembre 1895, n. 715, 23 dicembre 1900, n. 496, 20 dicembre 1908, n. 719).

Diritto internazionale marittimo — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 12 giugno 1913, n. 606)

Legge regolatrice del fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità ed universalità

D). Procedura civile — Legge regolatrice della giurisdizione e della competenza dei tribunali civili — Criteri di competenza — Principi generali — Commento degli articoli 105, 107, cod proc. civ. — Capacità dello straniero in giudizio — Convenzioni internazionali in proposito con i diversi Stati — In particolare della **diplomatici e consolari in proposito, specie in relazione al diritto internazionale del lavoro.**

Sue fonti. — **(Usi, trattati, leggi interne)** — Obblighi internazionali di una uniforme legislazione interna su diverse materie amministrative.

Organi. — Unioni e commissioni internazionali.

Obblighi di comunicazione e denunzia di provvedimenti emanati o di fatti.

Gli stranieri nel diritto pubblico interno — Norme dei trattati di primo stabilimento, di commercio e consolari in proposito — Il trattamento della nazione più favorita (esempi in diritto italiano: Esenzione da requisizioni militari. Trattato con la Svizzera, col Giappone, ecc.) — Reciprocità (esempi in diritto italiano: L'esercizio delle professioni sanitarie con laurea straniera, la eleggibilità alle Camere. di commercio, ecc.) — Diritti pubblici cui lo straniero è ammesso od escluso (esempi: Esercizio di professioni, diritti politici ecc). — Legislazione sul lavoro — Applicabilità agli stranieri nella parte onerosa — Applicabilità nella parte favorevole (in particolare: applicabilità agli operai stranieri delle norme favorevoli circa le assicurazioni obbligatorie contro gl'infortuni, le malattie, la invalidità e la vecchiaia) — Principî della legislazione italiana — Principi delle più importanti legislazioni dei paesi di emigrazione italiana — Esenzione del o straniero da obblighi gravanti ai cittadini (esempi: servizio militare, requisizioni militari, ecc.) — Oneri speciali cui è sottoposto (in particolare della espulsione).

Principali materie amministrative contemplate da trattati internazionali. — Polizia ed ordine pubblico (esempi: Convenzione di Parigi sulla tratta delle bianche del 1904. Convenzione di Parigi sulle pubblicazioni oscene del 1910).

Popolazione e iglene — Convenzioni sanitarie (esempi: Convenzione di Parigi del 1903, ecc. Convenzioni sanitarie speciali fra l'Italia e i paesi di emigrazione italiana)

Produzione della ricchezza — Convenzione sulla proprietà artistica, industriale e sui marchi di fabbrica — Unione relativa —

Convenzioni per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura (L'Istituto Internazionale di Agricoltura. Convenzione di Berna del 1881 per la repressione della filossera, ecc.) Circolazione della ricchezza — Unione postale universale — Convenzione per la telegrafia, le comunicazioni telefoniche e radio-telegrafiche — Aspetto pubblicistico della convenzione di Berna sui trasporti ferroviari — Trattati di navigazione e commercio per quanto attiene alle comunicazioni marittime — Circolazione delle automobili — Convenzione di Berna del 1874 sul sistema metrico decimale — Unione monetaria latina — Distribuzione della ricchezza e tutela del lavoro — Beneficenza legale a favore degli stranieri (art. 77 legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890 e principali trattati internazionali conclusi dall'Italia).

Trattati internazionali di lavoro — Loro ragioni economiche e politiche — Loro avvenire — Convenzione di Berna del 1906 per il divieto dell'uso del fosforo bianco — Convenzione di pari luogo e data per la interdizione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli — Le clausole dei trattati di Versailles e di S Germano — Conferenza generale e ufficio internazionale del lavoro — Suoi compiti — I trattati di lavoro conclusi dall'Italia con i paesi di emigrazione — In particolare del trattato con gli Stati Uniti d'America — Difficoltà costituzionali sorte per la sua applicazione in detto Stato — Trattato con la Francia.

B). Diritto internazionale penale. — Territorialità della legge penale.

Reati commessi all'estero — Varie teorie e sistemi legislativi — Casi di reati commessi all'estero e perseguibili in Italia — Modalità dell'esercizio dell'azione penale.

Reati commessi all'estero — Varie teorie e sistemi legislativi — Casi di reati commessi all'estero e perseguibili in Italia — Modalità dell'esercizio dell'azione penale.

Esecuzione di sentenze penali straniere — Principi generali — Casi ammessi dalla legislazione italiana — Effetti di una condanna scontata all'estero se il giudizio sia rinnovato in Italia — Casi di esecuzione delle sentenze penali estere quanto alla interdizione dai pubblici uffici o ad altre incapacità e quanto agli effetti civili — Modalità.

Rogatorie in materie penale — Usi, trattati e disposizioni del Cod. di proc. pen.

Estradizione — Varie teorie e sistemi legislativi — Persone che possono essere estradate e in particolare della estradizione dei nazionali — Reati per cui non si concede l'estradizione — Reati connessi — Procedura di estradizione — Legislazione italiana in proposito.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225, nel mese di dicembre 1922:

Enti registrati in data 15 dicembre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:
Manoppello (Chieti).

Enti registrati in data 16 dicembre 1922:

Associazione « Legione Trentina » con sede in Trento.

Enti registrati in data 20 dicembre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:
Rimini (Forlì).

Enti registrati in data 21 dicembre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:
San Valentino (Chieti) — Caccamo (Palermo) — Manduria (Lecce) — Decollatura (Catanzaro).

Enti registrati in data 28 dicembre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:
Massa Marittima (Grosseto) — Tolmezzo (Udine) — Chieri (Torino).

Enti registrati in data 29 dicembre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:
Formia (Caserta).

Enti registrati in data 30 dicembre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di:
Cagliari.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Avviso di svincolo di deposito della Società di assicurazione « Lloyd italo-inglese ».

La Società di assicurazioni in accomandita semplice « Lloyd italo-inglese », con sede in Genova, in corso di liquidazione, ha richiesto, in seguito all'avvenuto deposito presso il locale tribunale del piano di riparto fra i creditori (depositato alla cancelleria del tribunale civile di Genova li 30 novembre 1922, inscritto al n. 2597 del registro d'ordine, annotato al n. 5064 del registro delle Società ed inserto nel fascicolo n. 10554), lo svincolo del deposito eseguito a norma del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo o potesse aver comunque diritti per l'inclusione del detto piano di riparto a far pervenire il relativo ricorso al Ministero per l'industria ed il commercio - Direzione generale del credito - Ufficio tecnico delle assicurazioni private - non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 10 gennaio 1923.

Per il Ministro
V. CAMANNI.

***

Avviso di svincolo delle attività mobiliari a suo tempo depositate dalla Ditta Costaguta e C. di Genova.

La Ditta in liquidazione Costaguta e C. di Genova, a suo tempo autorizzata a collocare rischi di assicurazione presso imprese estere non legalmente rappresentate in Italia, ha chiesto lo svincolo del deposito eseguito a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, asserendo che sono estinte tutte le polizze di assicurazione stipulate a suo mezzo con Società estere.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero per l'industria ed il commercio - Direzione generale del credito e delle assicurazioni private - Ufficio tecnico delle assicurazioni private - non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 29 dicembre 1922.

Per il Ministro
V. CAMANNI.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dei servizi elettrici

Con decreto Ministeriale del 7 novembre 1922:

De Masellis Olga, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 14 ottobre 1922.

Chiappi Bianca nata De Colle, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 14 ottobre 1922.

Pizzichella Ester nata Fantini, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 14 ottobre 1922.

Zambelli Amalia, ufficiale telefonica a L. 4700 + 1000, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 9 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1922:

Olivares Nappi Clotilde, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dal 19 ottobre 1922.

Bianconi Giuseppina nata Malandrini, ufficiale telefonica a L. 4100 in aspettativa per motivi di famiglia è richiamata in servizio dall'8 ottobre 1922.

Padella Umberto di Federico, ufficiale telegrafico a L. 5900 + 700, in aspettativa per motivi di famiglia è richiamato in servizio dal 6 ottobre 1922.

Ricci ing. Raniero, ufficiale telegrafico a L. 5900 + 166.67, in aspettativa per motivi di famiglia è richiamato in servizio dal 15 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 18 novembre 1922:

Carbone Francesca nata Crespi, ufficiale telegrafica a L. 4700 + 2600, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dal 23 ottobre 1922

Verati Teresita, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dal 18 ottobre 1922.

Candela Maria, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 9 novembre 1922.

Nofi Luigi Amedeo fu Antonio, ufficiale telegrafico a L. 4700+200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 6 settembre 1922.

Lampaggi Aldo di Aldo, ufficiale telegrafico a L. 5900 + 200, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio dal 24 ottobre 1922.

Ratellini Anita nata Cocchi, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 1° novembre 1922.

Tonidandel Anna nata Rossi, ufficiale telefonica a L. 4700 + 800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 1° novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 26 settembre 1922:

Terrabusi Angelo, meccanico telefonico a L. 5000+133,34, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 13 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 25 settembre 1922:

Maggiori Angelo, fattorino telefonico a L 2400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 22 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 2 ottobre 1922:

Carnabuci Pasquale, apparecchiatore telefonico a L. 3850+350, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 12 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1922:

Calvani Vito di Domenico, operaio telegrafico a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 6 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 27 ottobre 1922:

Pierini Primo, operaio telefonico a L. 3850+233,33, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 28 settembre 1922.

MINISTERO DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1922.

	Al 30 giugno 1922	Al 31 ottobre 1922	DIFFERENZA + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	3.081.196.808 81	3.332.242.742 80	+ 251.045.933 96
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	17.201.529.349 48	(1) 17.712.660.796 47	+ 511.131.446 99
Insieme . . .	20.282.726.158 32	21.044.903.539 27	+ 762.177.380 95
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	42.040.693.300 24	41.552.648.297 75	+ 488.045.002 49
Situazione del Tesoro . .	21.757.967.141 92	20.507.744.758 48	+ 1.250.222.383 44

(1) In questa somma sono compresе L. 158,745,559 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE

CONTO AL 31

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1921-1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*	1.276.213.398 12	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.804.983.410 72	3 081.196.808 84

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	1.565.165.973 96	3.770.183.457 23	5.335.349.431 19	
	» II. - Costruzione di ferrovie . .	3.022 92	4.170.653 01	4.173.675 93	
	» III. - Movimento di capitali . . .	636.894.641 52	494.498.014 69	1.131.392.656 21	
	» IV - Partite di giro	49.616.466 67	38.259.120 08	87.875.586 75	
		2.251.680.105 07	4.307.111.245 01	6 558.791.350 08	6.558.791.350 08
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari.	1.953.840.714 05	7.433.034.850 28	9.386.905.564 31	
	Vaglia del Tesoro	976.050.144 61	3.126.669.072 31	4.102.719.216 92	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero .	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	4.320 —	8.363 25	12.683 25	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt. .	1.703.834 71	17.372.537 81	19 076.372 52	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	65.000.000 —	312.000.000 —	377.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	142.183.458 30	511.725.781 59	653.909.239 89	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero .	112.114.873 35	634.486.721 55	746.601.594 90	
	Incassi da regolare in conto dazi d importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	41.947.607 12	388.797.924 88	430.745.532 —	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione *(a)*	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requizione dei cereali.	—	3.910.066 03	3.910.066 03	
		3.292.844.952 14	12.428.035.317 68	15.720.880.269 82	15.720.880.269 82
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest	—	—	—	
	Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circol.	—	5.560.013 90	5.560.013 90	
	Valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	504.706.434 16	12 204 55	504.718.638 71	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	29.448.384 50	—	29.448.384 50	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors.	496.956.777 77	—	496.956.777 77	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	23.562.622 44	—	23.562.622 44	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	9.618.975 50	526.311.976 03	535.930.951 53	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n 1286	—	—	—	
		1.064.293.194 37	531.884.194 48	1.596.177.388 85	1.596.177.388 85
					26.957.045.817 59

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

OTTOBRE 1922 **AVERE**

b) Fondo di cassa al 31 ottobre 1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca			931.683.468 27	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			2.350.559.274 53	
					3 332.242.742 80

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie straordinarie	1 385.878.165 98	3.646.015.509 27	5.031.893.675 25	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	14.230.482 18	40.416.574 61	54.647.056 79	
	» III. - Movimento di capitali	33.728.613 68	165.845.559 16	199.574.172 84	
	» IV. - Partite di giro	6.140.653 17	16.313.078 16	22.453.731 33	
		1.439.977.915 01	3.868.590.721 20	5.308.568.636 21	5.308.568.636 21
Decreti di scarico		—	330 43	330 43	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	330 43	330 43	330 43
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.524.316.736 03	6.973.598.812 95	9.497.915.548 98	
	Vaglia del Tesoro	807.638.540 42	3.158.077.468 64	3.965.716.009 06	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	5.000.000 —	5.000.000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	504.706.434 16	139.408.144 32	644.114.578 48	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	29.448.384 50	—	29.448.384 50	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	496.956.777 77	—	496.956.777 77	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	57.443.437 41	313.331.794 61	370.775.232 02	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	86.789.032 03	636.080.557 31	722.869.589 34	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e vari	43.720.363 23	412,123.768 72	455.844.131 95	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	2.819.997 35	17 465.022 86	20.285.020 21	
		4.553.839.702 90	11.655.085.569 41	16.208.925.272 31	16.208 925.272 31
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	—	—	
	Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	43.343.694 62	634.230.366 20	677.574.060 82	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2.457.262 93	16.449.573 62	18.906.836 55	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	103.746.472 24	290.461.107 20	394.207.579 44	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	4.862.000 82	17.126.656 37	21.988.657 19	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	2.238.864 54	992.392.837 30	994.631.701 84	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		156.648.295 15	1 950.660.540 69	2.107.308 835 84	2.107.308.835 84
				Totale	26.957.045.817 59

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 31 ottobre 1922
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	24.107.626.609 21	23.996.616.624 54
Vaglia del Tesoro	2.029.007.064 18	2.166.010 272 04
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	415.000.000 —	410.000.000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2.998.465.689 74	2.354.363.794 51
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	26.537.266 98	16.165.255 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	787.767.849 67	667.811.071 90
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	123.754.086 99	406.888.094 86
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1.477.742.336 07	1.501.474.341 63
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	52.210.308 14	27.111.708 19
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	281.000.000 —	281.000.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	22.371.769 04	5.996.814 86
Totale . . .	42 040.693.300 24	41 552.648.297 75

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 31 ottobre 1922
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	191.000.000 —	191.000.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	39.439.986 10
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	805.021.928 86	805.021.928 86
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.861.070.256 64	2.033.925.678 75 (1)
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare	72.022.748 30	61.481.200 35
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	796.043.678 55	693.294.480 22
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	85 619.228 34	84.045.263 09
Ministero della Guerra		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 336, art. 1)	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	14.000.000 —	14 000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	12.042.152.365 64	12.149.073.586 37
Diversi	458.480.788 94	765.260.318 55
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	175.000.000 —	200.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale . . .	17.201.529.349 45	17.712.660.796 47

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 31 ottobre 1922 era di L. 1,367,465,194 41.

(1) Nella cifra sono comprese L. 6,203.128 12 per debito pubblico prebellico austriaco.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di ottobre 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di ottobre 1922	Mese di ottobre 1921	Differenza nel 1922	Da luglio 1922 a tutto ottobre 1922	Da luglio 1921 a tutto ottobre 1921	Differenza nel 1922
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato .	1.567.400 56	2.055.166 40	− 487.765 84	6.386.501 62	7.075.983 47	− 689.481 85
Contributi:						
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati . . .	49.178.210 51	49.833.097 23	− 754.886 72	99.984.932 67	97.239.826 11	+ 2.745.106 56
Redditi di R. M. e vari	312.912.823 82	234.747.427 32	+ 78.165.396 50	572.398.050 23	427.777.312 25	+ 144.620.737 98
Contributo centesimo guerra . .	29.357.237 79	23.317.002 19	+ 6.040.235 60	56.087.310 44	49.381.847 22	+ 6.705.463 22
Extraprofitti di guerra	222.894.280 81	261.659.684 13	− 38.765.403 32	470.757.476 32	589.271.467 60	− 118.513.991 28
Contributo straord. di guerra .	4.758.945 17	4.449.111 12	+ 309.834 05	9.898.496 65	8.384.140 96	+ 1.514.355 69
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	198.030.239 95	137.816.903 10	+ 60.213.336 85	850.503.059 73	659.536.322 11	+ 190.966.737 62
Prodotto del movim. a G. e P. V.	52.990 31	471.579 35	− 418.589 01	906.245 05	1.414.077 75	− 507.832 70
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	14.476 13	− 14.476 13	—	17.306 88	− 17.306 88
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. . .	109.472.772 79	71.983.101 40	+ 37.489.671 39	485.803.974 52	208.519.412 98	+ 277.287.561 54
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	49.200.647 48	34.901.892 27	+ 14.298.755 21	199.522.949 90	133.915.642 18	+ 65.607.307 72
Dazio sull'importazione del grano	3.629 75	—	+ 3.629 75	589.224 75	20.076 70	+ 569.148 05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	35.249.415 83	20.894.961 07	+ 14.354.454 76	123.600.789 13	53.261.094 77	+ 70.339.694 36
Privative:						
Tabacchi	217.838.266 70	238.663.067 08	− 20.824.800 38	884.122.134 89	877.083.841 26	+ 7.038.293 63
Sali	15.659.059 17	11.282.081 39	+ 4.376.977 78	57.011.104 05	49.072.434 30	+ 7.938.669 75
Fiammiferi e carte da giuoco .	14.689.704 85	16.296.970 83	− 1.607.265 98	57.828.554 76	63.045.957 11	− 5.217.402 35
Chinino	2.275.328 39	905.718 01	+ 1.369.610 38	4.957.641 06	5.052.939 53	− 95.298 47
Lotto	26.523.544 22	33.329.468 31	− 6.805.924 09	93,271.418 27	103.401.206 01	− 10.129.787 74
Monopoli commerciali	—	14.776.672 26	− 14.776.672 26	—	202.732.856 98	− 202.732.856 98
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	38.574.276 61	31.586.285 65	+ 6.987.990 96	135.760.244 81	117.529.272 26	+ 18.230.972 55
Telegrafi	11.344.693 85	11.022.669 02	+ 322.024 83	34.371.195 41	34.333.561 79	+ 37.633 62
Telefoni:	15.271.691 48	12.439.308 17	+ 2.832.383 31	44.194.593 —	32.340.531 25	+ 11.854.061 75
Servizi diversi	15.248.549 59	12.935.999 85	+ 2.312.549 74	37.353.973 42	28.020.715 98	+ 9.333.257 44
Rimborsi e concorsi nelle spese .	1.929.084 14	2.403.268 54	− 474.184 40	22.275.895 25	8.713.160 93	+ 13.562.734 32
Entrate diverse	64.640.244 54	56.033.851 18	+ 8.606.393 33	235.117.952 71	337.912.048 50	− 102.794.095 79
Totale *Entrata ordinaria* . . .	1.436.673.038 31	1.283.819.162 —	+ 152.853.876 31	4.482.706.718 64	4.095.053.036 88	+ 387.653.681 76
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese .	1.241.444 49	50.622.661 43	− 49.381.216 94	124.167.483 09	52.118.970 01	+ [2] 72.048.513 08
Entrate diverse	125.474.284 74	76.013.569 08	+ 49.460.715 66	695.838.915 95	210.577.409 13	+ [3] 485.261.506 82
Capitoli aggiunti per resti attivi. .	1.777.206 42	1.203.054 15	+ 574.152 27	32.636.313 51	4.152.041 18	+ 28.484.272 33
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	3.022 92	176.485 13	− 173.462 21	4.173.675 93	374.769 23	+ 3.798.906 70
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni.	225.827 61	130.656 95	+ 95.170 66	881.238 96	583.177 70	+ 298.061 26
Accensione di debiti	[1] 628.151.506 95	169.017.538 40	+ 459.133.968 55	1.085.783.661 62	528.778.558 82	+ 557.005.102 80
Riscossione di crediti	67.538 76	69.066 41	− 1.527 65	137.480 85	221.438 81	− 83.957 96
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	172.572 23	212.744 35	− 40.172 12	417.951 64	775.955 52	− 357.003 88
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	100.000 —	—	+ 100.000 —	300.000 —	—	+ 300.000 —
Partite che si compens. nella spesa	7.535.413 66	9.923.063 53	− 2.387.646 87	38.049.712 94	34.486.749 06	+ 3.562.963 88
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali . .	306.428 45	4.531.581 65	− 4.225.153 20	3.719.549 05	13.188.964 15	− 9.469.415 10
Ricuperi diversi	335.353 86	893.817 04	− 558.463 18	1.602.165 15	3.496.912 43	− 1.894.747 28
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	—	—	—	500.896 —	7.050.000 —	− 6.549.104 —
Totale *Entrata straordinaria.*	765.390.600 09	312.794.235 12	+ 452.596.364 97	1.988.209.044 69	855.804.946 04	+ 1.132.404.098 65
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	49.616.466 67	11.179.731 90	+ 38.436.734 77	87.875.586 75	65.852.147 68	+ 22.023.439 07
Totale generale . . .	2.251.680.105 07	1.607.793.129 02	+ 643.886.976 05	6.558.791.350 08	5.016.710.130 60	+ 1.542.081.219 48

1) Di cui L. 627.097.821 23 per buoni del tesoro poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di ottobre 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di ottobre 1922	Mese di ottobre 1921		Differenza nel 1922	Da luglio 1922 a tutto ottobre 1922	Da luglio 1921 a tutto ottobre 1921		Differenza nel 1922
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	579.551.730 45	568.330.286 85	+	11.221.443 60	1.771.965.026 13	1.941.373.116 20	—	169.408.090 07
Id. delle Finanze	113.161.710 54	133.218.990 99	—	20 057 280 45	409.947.954 85	398.120.545 48	+	11.827.409 37
Id. della Giustizia e Culti .	15.599.419 39	16 544.960 44	—	945 541 05	56.011.424 98	64.772.721 76	—	8.761.296 78
Id. degli Affari Esteri . . .	1.852.827 64	4.850.221 98	—	2.997.394 34	4.215.014 39	15.430.809 97	—	11.215.795 58
Id. dell'Istruzione Pubblica	32.634.509 69	38.909.000 60	—	6.274.490 91	376.468.642 18	364.529.025 89	+	11.939.616 29
Id. dell'Interno	88.056.644 66	87.791.629 12	+	265.015 54	365.193 754 —	328.764.445 05	+	36.429.309 95
Id dei Lavori Pubblici .	89.588.939 87	159.743.462 54	—	70.154.522 67	303.444.205 17	424.558.849 01	—	121.114.643 84
Id. dell Poste e dei Telegrafi	80.640.215 83	93.880.685 07	—	13.240.469 24	249 322.980 83	241.577.264 37	+	7.745.716 46
Id. della Guerra	331.993.222 58	235.338.212 65	+	96.655.009 93	1 240.169.659 23	1.127.003.020 75	+	113.166.638 48
Id. della Marina	68.705.686 17	47.168.573 31	+	21.537.112 86	193.453 640 33	194.729.987 20	—	1.276.346 87
Id. delle Colonie	980.593 74	2.708.082 19	—	1.727.488 45	229.135.698 63	17.204.327 24	+	4) 211.931 371 39
Id dell'Agricoltura	11.650.225 90	9.804.964 98	+	1.845.260 92	32.601.418 55	22.380 397 71	+	10.221.020 84
Id. dell'industria e Commer.	3.944.593 65	9.705.951 52	—	5.761.357 87	18.250.814 54	26.254.615 08	—	8.003.800 54
Id. del Lavoro	420.628 92	40.643.492 33	—	40.222.863 41	31.776.145 19	92.713.968 16	—	60.937.822 97
Id. delle Terre liberate . .	21.170.291 18	13.746.214 53	+	7.424.076 65	26.612.257 21	18.669.080 61	+	7.943.176 60
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.439.951.240 21	1.462.384.729 10	—	22.433.488 89	5 308.568.636 21	5.278.082 174 48	+	30.486.461 73
Decreti di scarico	—	—		—	330 43	218 13	+	112 30
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—		—	—	—		—
TOTALE pagamenti . .	1.439.951.240 21	1.462.384.729 10	—	22 433.488 89	5.308.568.966 64	5.278 082.392 61	+	30.486.674 03

2) Maggiori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto coi fondi dell'Amministrazione dei trasporti.

3) L'aumento deriva principalmente dai versamenti in conto della liquidazione degli Enti di approvvigionamenti e consumi da parte dei Comuni.

4) Anticipato versamento dei fondi di bilancio al conto corrente istituito per il servizio di cassa relativo alle colonie, in confronto col corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1921-922.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro settennale, prima serie, n. 1403, di L. 1000, intestato erroneamente a Sidney Franhling Wells George, perchè, giusta l'atto di notorietà in data 31 ottobre 1922, ricevuto dal signor Bermond Pietro, notaio in Milano, il detto buono doveva invece intestarsi a Sydney Franhling Wells fu George

Si diffida, perciò, chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 27 dicembre 1922.

Per il direttore generale
PARIS.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
San Marzano sul Sarno	Salerno	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Isola del Liri	Cassino	1	Martedì dalle ore 10 alle 14.
Civitaluparella	Lanciano	1	Sabato dalle ore 9 alle 13.
Casamicciola	Napoli	1	Domenica dalle ore 9 alle 13.
Napoli	Id.	1	Ogni giorno meno i festivi, avvicendandosi in tre turni settimanali in modo che ciascun notaio assista allo studio due giorni consecutivi per settimana dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Bagnoli del Trigno	Campobasso	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 13.
Cerami	Nicosia	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 3 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Santa Maria in Monte	Firenze	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Bagnolo Mella	Brescia	1	Domenica e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Roverbella	Mantova	1	Martedì dalle ore 9 alle 14.
Castelletto d'Orba	Novi Ligure	1	Martedì, venerdì e domenica dalle ore 12 alle 19.
Toano	Reggio Emilia	1	Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Cencenighe	Belluno	1	Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16, domenica dalle ore 9 alle 12.
Subbiano	Arezzo	1	Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.
Belmonte Calabro	Cosenza	1	Domenica dalle ore 9 alle 13.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà nel suo stesso interesse indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tali certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certific

del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 8 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	136 98	Dinari	—
Londra	93 31	Corone jugoslave	—
Svizzera	379 62	Belgio	127 69
Spagna	318 —	Olanda	—
Berlino	0 22	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	57 25	New York	20 21

Oro 389 95

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	75 71	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	84 49	—

Corso medio dei cambi
del giorno 9 gennaio 1923

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	138 45	Dinari	—
Londra	94 99	Corone jugoslave	—
Svizzera	386 75	Belgio	127 09
Spagna	320 —	Olanda	8 15
Berlino	0 21	Pesos oro	17 41
Vienna	0 03	Pesos carta	7 66
Praga	56 25	New York	20 53

Oro 396 13

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	75 45	—
3.55 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	84 23	—

INSERZIONI

S. A. I. L. A. T.

Società Anonima Industria Latte Affini Toscana

Sede in TASSIGNANO (Lucca)

Capitale interamente versato L. 180.000

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Avviso di convocazione

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 febbraio 1923, alle ore 10 precise, presso la sede sociale in Tassignano (Lucca) allo scopo di trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni varie.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e relazione del Consiglio di amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Qualora per insufficienza del numero legale di azioni depositate e presenti l'adunanza non fosse valida in prima convocazione i signori azionisti sono convocati per il giorno 9 febbraio 1923 alle ore 10 in seconda adunanza.

A norma dell'art. 11 dello statuto sociale, per essere ammessi all'assemblea, gli azionisti dovranno presentare i loro titoli al presidente dell'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

6402 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

" Luigi Invernizzi fu Rocco „

Sede in Novara

Capitale sociale L. 1.500.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 gennaio 1923, alle ore 15, in una sala della sede della spett. Associazione degli agricoltori in Novara - via Gaudenzio Ferrari n. 20 - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 22 dello statuto sociale.

I possessori di titoli al portatore per essere ammessi all'assemblea dovranno depositare i loro titoli entro il 23 gennaio 1923 presso la Cassa di risparmio di Novara in Novara; i possessori di certificati nominativi saranno senz'altro ammessi all'assemblea dietro presentazione dei certificati nominativi stessi e di una tessera di ammissione rilasciata dalla Società.

Qualora la prima adunanza non riuscisse valida per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno successivo 30 gennaio, stessa ora e stesso luogo.

Novara, 5 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6405 — A pagamento.

Banca Piccolo Credito " Sant'Alberto „

Società anonima

SEDE IN LODI

Capitale L. 1.500.000 —

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale giovedì 1° febbraio 1923, alle ore 10, in Lodi, presso la sede della Banca, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922 e presentazione del bilancio relativo.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e del riparto utili.
4. Nomina di cinque consiglieri.

(Scadono i signori: dott. cav. Magno Boggiali — Gioia comm. avv. Gioacchino — Ponzoni rag. cav. Luigi — Guaini don Giovanni — Rozza Mari Giovanni, rieleggibili).

5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923, e nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

(Scadono i signori Cremascoli Agostino — Oliva avv. cav. uff. Riccardo — Rolla don Giuseppe, ed il sig. rag. Valerio Manzoni, rieleggibili).

Se per mancanza del numero legale si rendesse necessaria la seconda convocazione, questa resta fissata per il giovedì successivo, alla stessa ora e nella stessa sede.

Lodi, 10 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Boggiali dott. cav. Magno.

Il direttore
Vigorelli dott. rag. Remo.

P. S. — I soci possono ritirare in precedenza agli uffici della Banca il biglietto di ammissione all'assemblea.

6403 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA

" Industria salumi Luigi Invernizzi „

SEDE IN NOVARA

Capitale sociale L. 550.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 gennaio, alle ore 16, in una sala della sede della spett. Associazione degli agricoltori in Novara, via Gaudenzio Ferrari n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 22 dello statuto sociale.

I possessori di titoli al portatore per essere ammessi all'assemblea dovranno depositare i loro titoli entro il 23 gennaio 1923 presso la Cassa di risparmio di Novara in Novara. I possessori di certificati nominativi saranno senz'altro ammessi all'assemblea dietro presentazione dei certificati nominativi stessi e di una tessera di ammissione rilasciata dalla Società.

Qualora la prima adunanza non riuscisse valida per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno successivo 30 gennaio stessa ora e stesso luogo.

Novara, 5 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6406 — A pagamento.

Officine elettro-meccaniche

Società anonima

Capitale Lit. 4.000.000 - interamente versato

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione

I signori azionisti di questa Società sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno 29 gennaio 1923, alle ore 14,30, nella sede sociale, piazza Principe n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina dei consiglieri di amministrazione.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del suo emolumento.
6. Comunicazioni diverse.

Il deposito delle azioni al portatore - necessarie per interve-

nire all'assemblea - dev'essere fatto entro il giorno 20 gennaio 1923 presso:

la sede sociale, in Genova, piazza Principe, n. 4;
la spett. Banca commerciale italiana, Genova;
lo spett. Credito italiano, Genova;
la spett. Banca nazionale di credito, Genova;
lo spett. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Genova.

I possessori di azioni nominative potranno intervenire all'assemblea senza bisogno di alcuna formalità.

Genova, 10 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6424 — A pagamento.

Società Anonima Quartiere Industriale Nord-Milano

SEDE IN MILANO - Via Agnello n. 9

Capitale L. 5,000,000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società, via Agnello n. 9, Milano, pel giorno 30 gennaio 1923, alle ore 14,30, ed in mancanza del numero legale in seconda convocazione pel giorno 5 febbraio 1923, alle ore 14,30 nello stesso locale, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio 1921-1922, relazione dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Elezione di n. 5 membri del Consiglio d'amministrazione.
3. Elezione dei tre sindaci effettivi e due supplenti a sensi dell'art. 38 dello statuto sociale.
4. Determinazione dell'assegno ai sindaci per l'esercizio 1922-1923.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli non oltre il giorno 24 gennaio 1923 presso la sede sociale in Milano, via Agnello n. 9, oppure presso uno dei seguenti Istituti:

Banca commerciale italiana, Milano.
Credito italiano, Milano.
Banca Unione, Milano.
Banca Zaccaria Pisa, Milano.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, il deposito delle azioni per la seconda adunanza dovrà essere fatto entro il giorno 1° febbraio 1923 presso le sedi suindicate.

Milano, 10 gennaio 1923.

Il presidente
rag. Guido Sironi.

6425 — A pagamento.

SEMEN

Società edilizia Monte Echia Napoli

Anonima col capitale di L. 1.000.000 interamente versato

Sede in Napoli

AVVISO

È convocata un'assemblea straordinaria degli azionisti nella sede sociale nella Galleria Umberto I, n. 83, pel giorno 29 gennaio 1923, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di apporto di parte e tutti gl'immobili sociali ad altra Società edilizia.
2. Proroga e liquidazione della Società per compiuta durata.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relativi provvedimenti.
4. Eventuale nomina di amministratori e liquidatori e loro attribuzioni e nomina di 3 sindaci titolari e 2 supplenti.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le proprie azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la Banca Generale della Penisola Sorrentina sede di Napoli.

Occorrendo una seconda convocazione laddove la prima non risulti in numero legale resta fin da ora fissata per il giorno 31 gennaio corrente, alla medesima ora e con lo stesso ordine del giorno.

Napoli, 10 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Tommaso Astarita.

6426 — A pagamento.

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso 6228 pubblicato a pag. 98 del « Foglio inserzioni » del n. 4 del 5 gennaio 1923 riguardante la convocazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Unione produttori e consumatori di materie coloranti artificiali, Società Anonima, fu indicato al primo capoverso:

« L'assemblea straordinaria degli azionisti è convocata in via straordinaria. . . . . »

invece che:

« L'assemblea generale degli azionisti è convocata in via straordinaria. . . . . »

come qui si rettifica.

6427 — A pagamento.

SOCIETA' ELETTRICA COPPARESE

ANONIMA CON SEDE IN ROMA

Capitale L. 30.000

AVVISO

di convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 29 gennaio 1923, alle ore 16, in Ferrara, nei locali della Banca Piccolo Credito, via Cairoli n. 24, per svolgere il seguente

Ordine del giorno.

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 30.000 a L. 1.000.000 - Deliberazioni relative.
2. Modificazione all'art. 3 dello statuto sociale.

Per partecipare all'assemblea occorre depositare le azioni al portatore, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la Cassa sociale, o presso la Banca Piccolo Credito in Ferrara.

Nel caso fosse necessaria la seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 30 gennaio, alla medesima ora e luogo, con lo stesso ordine del giorno.

Ferrara, 31 dicembre 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6428 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

pel commercio di materiali per l'agricoltura e l'industria

IN LIQUIDAZIONE

con sede in Milano

e col capitale di L. 2.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 31 gennaio 1923, ore 15, in Milano, presso il notaio dott. Cesare Augusto Ferrario, via Monte Pietà, n. 24, col seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, previa relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento spettante ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il 25 gennaio 1923 in Milano presso il liquidatore avv. Giuseppe Ruocco in via Alberto da Giussano 18.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il 15 febbraio 1923 stesso luogo ed ora.

Il liquidatore.

6431 — A pagamento

Canapificio centese Calisto Govoni

Società anonima

SEDE IN CENTO

Capitale versato L. 3.000.000

AVVISO DI SECONDA CONVOCAZIONE
dell'assemblea ordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Società anonima Canapificio centese Calisto Govoni sono convocati in assemblea ordinaria di seconda convocazione, pel giorno 23 gennaio 1923, alle ore 15, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 30 settembre 1922. Relazione del Consiglio di amministrazione. Relazione dei sindaci. Deliberazioni relative.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio decorso.
4. Varie.

Cento, 8 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6429 — A pagamento.

SOCIETÀ ELETTRO-AGRICOLA

Anonima con sede in Roma

Capitale L. 30.000

AVVISO

di convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, per il giorno 27 gennaio 1923, alle ore 16, in Ferrara, nei locali della Banca di piccolo credito, via Cairoli n. 24, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale da L. 30.000 fino a lire L. 500.000. Deliberazioni relative.
2. Modificazioni all'art. 3 dello statuto sociale.

Per partecipare all'assemblea occorre depositare le azioni al portatore almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la cassa sociale o presso la Banca piccolo credito in Ferrara.

Nel caso fosse necessaria la seconda convocazione questa si intende fatta per il giorno successivo alla medesima ora e luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Roma, 8 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6430 — A pagamento.

Opificio meccanico e fonderia Catello Coppola fu Antonio

Anonima per azioni

Capitale L. 2.000.000

SEDE IN CASTELLAMMARE DI STABIA

Avviso di convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Castellammare di Stabia, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 ottobre 1923 e proposte relative.
3. Elezione del Collegio sindacale per l'esercizio 1923
4. Determinazione dell'emolumento spettante ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Elezione di amministratori.

Per intervenire all'assemblea generale gli azionisti dovranno depositare le azioni rispettivamente possedute fino a tutto il 24 gennaio 1923 nelle casse della Società in Castellammare di Stabia, ovvero presso le sedi di Napoli del Credito italiano, Banco di Roma, Banca popolare industriale, commerciale agricola, per ritirare la relativa tessera di ammissione all'assemblea.

Mancando in prima convocazione il numero legale, l'assemblea stessa si intenderà indetta in seconda convocazione per il giorno 12 febbraio 1923, alle ore 10, nella stessa sede, potendo validamente deliberare, con qualunque numero di intervenuti, sugli affari segnati nell'ordine del giorno.

Per la seconda adunanza i titoli di azioni dovranno essere depositati a tutto il 6 febbraio 1923 parimenti nella sede sociale.

Napoli, 8 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6432 — A pagamento.

L. I. M. A.

Lavorazioni Industriali Meccaniche Affini

Società anonima per azioni

Capitale L. 2.000.000

NAPOLI

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Napoli, via Santa Brigida n. 39, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 ottobre 1922 e relative deliberazioni.
3. Elezione del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.
4. Determinazione dell'emolumento spettante ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Elezione di amministratori.

Per intervenire all'assemblea generale gli azionisti dovranno depositare le azioni rispettivamente possedute fino a tutto il 24 gennaio 1923 nelle casse sociali in Napoli, via Santa Brigida numero 39, ovvero presso le sedi di Napoli del Banco di Roma — Credito italiano — Banca popolare industriale, commerciale agricola, per ritirare la relativa tessera di ammissione all'assemblea.

Mancando in prima convocazione il numero legale, l'assemblea stessa si intenderà indetta in 2ª convocazione per il 26 febbraio 1923, alle ore 11, nella stessa sede, potendo validamente deliberare con qualunque numero di intervenuti, sugli affari segnati all'ordine del giorno.

Per la seconda adunanza, i titoli di azioni dovranno essere depositati a tutto il 20 febbraio 1923 parimenti nella sede sociale.

Napoli, 8 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6433 — A pagamento.

Società industria specchi

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale versato L. 100.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale per il 10 febbraio 1923, ore 15, in Milano, presso gli uffici della Società St. Gobain, via Privata Zenale.

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale.
2. Aumento del numero dei consiglieri.
3. Conseguenti modifiche dello statuto.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per il 15 febbraio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

6440 — A pagamento.

Società anonima

Fabbrica automobili e velocipedi

Edoardo Bianchi

SEDE IN MILANO

Capitale L. 14,000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale di prima convocazione per il giorno 28 gennaio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Milano, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 4 febbraio 1923, stesso luogo ed ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 ottobre 1922.
3. Nomina di 4 consiglieri e del collegio sindacale.
4. Emolumento ai sindaci.

Per poter intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il 22 corrente, presso:

sede sociale Milano;
Banca commerciale sede di Milano;
Cassa di risparmio, Voghera.

Milano, 11 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6441 — A pagamento.

Società anonima alimentare veneziana - Venezia

IN LIQUIDAZIONE

Gli azionisti della Società anonima alimentare veneziana in liquidazione sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 gennaio 1923, alle ore 15, negli ex-uffici della Società, Calle dei Monti n. 4700, San Luca, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 29 ottobre 1922.
3. Nomina di tre sindaci.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni alla Banca popolare cooperativa di Venezia almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In caso che l'assemblea andasse deserta in prima convocazione è indetta per lo stesso giorno negli stessi locali, alle ore 16.

Il liquidatore: Montagnari rag. Umberto.

6442 — A pagamento.

Frigorifero vigevanese - Vigevano - Società anonima

Capitale di L. 50.000

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di prima convocazione nel giorno 27 gennaio 1923, alle ore 17, in Vigevano, corso Dante, n. 19, presso la sede della Banca popolare di Vigevano, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 - approvazione e reparto utili.
3. Emolumento ai sindaci per l'anno 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire alla riunione i sigg. azionisti devono depositare le loro azioni presso la Spett. Banca popolare di Vigevano non oltre il 23 gennaio 1923.

L'eventuale assemblea di 2ª convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno successivo 28 gennaio 1923, alle ore 15, nello stesso luogo e collo stesso ordine del giorno.

Vigevano, 5 gennaio 1923.

Il presidente
avv. Enrico Persani.

6445 — A pagamento.

MOLINI FEOLA JEANDEAU

Società anonima — **Capitale L. 4.500.000 interamente versato**

Sede in Napoli

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 febbraio p. v., alle ore 10, nella sede sociale in Napoli, via San Giacomo n. 29, per deliberazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e del relativo riparto utili.
4. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori comm. Pietro Marzoli e Giacomo Crosti, scadenti per anzianità e rieleggibili.
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione del relativo emolumento.
6. Comunicazioni diverse.

Il deposito delle azioni dovrà farsi almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale.

Per la seconda convocazione rimane fissato il giorno 12 febbraio, alla stessa ora e nella medesima località.

Napoli, 7 gennaio 1923.

6446 — A pagamento. Il Consiglio d'amministrazione.

Banca mutua popolare agricola di Avola

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data del 7 corrente, i signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 del corrente mese di gennaio, alle ore 10, nella sala delle assemblee dell'Istituto, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto del Comitato dei sindaci.
3. Resoconto dell'esercizio 1922.
4. Bilancio di previsione per l'esercizio 1923.
5. Elezione del presidente, di tre consiglieri titolari e di un supplente.
6. Elezione del Comitato dei sindaci.
7. Elezione del Comitato degli arbitri
8. Comunicazioni della Direzione.

In mancanza di numero legale dei soci presenti, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 4 del prossimo mese di febbraio, alla stessa ora e nel locale medesimo.

Avola, 8 gennaio 1923.

p. Il presidente
Antonino Condò fu D.co.

6447 — A pagamento.

Società anonima Leclanche italiana e fratelli Spierer

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria che sarà tenuta il giorno 30 gennaio 1923, alle ore 10, presso la sede sociale, viale Manzoni n. 28, Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di emissione di n. 255 obbligazioni da L. 1000 ciascuna e così per complessive L. 255.000.
2. Discussione e deliberazioni relative all'oggetto di cui al numero 1.

Roma, 12 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6467 — A pagamento

Soc. An. Impresa Boschi - Val di Ceno

in liquidazione

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 14, nello studio del liquidatore rag. Antonio Cenzato, piazza Carmine, num. 1 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del liquidatore.

Relazione dei sindaci.

Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 1922 (primo anno di liquidazione).

Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il 24 gennaio press il liquidatore.

Qualora l'assemblea andasse deserta, resta fin d'ora fissata la convocazione in seconda adunanza per il giorno 14 febbraio, alle ore 14, nello stesso luogo.

Il liquidatore
rag. Antonio Cenzato.

6448 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
Casino Municipale di Sanremo

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale dei soci, che avrà luogo in Sanremo, in una delle sale del Casino Municipale, alle ore 15 del giorno 31 gennaio corr.

Si ricorda agli azionisti che intendono intervenire all'assemblea, l'obbligo a termine dell'art. 9 dello statuto, di depositare le azioni presso la Cassa sociale almeno [10 giorni prima della radunanza, e cioè entro il 21 corr.

Qualora l'assemblea non fosse in numero legale, trascorsa un'ora, si intenderà rinviata in seconda convoca al 10 febbraio p. v. nel medesimo locale e sempre alle ore 15.

L'ordine del giorno da discutere è il seguente:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Sistemazione dei rapporti coi signori Antonio Locatelli e Riccardo Giacomo.
3. Aumento del capitale in conformità dello statuto

Sanremo, 7 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Antonio Locatelli.

Il consigliere
Pizzorni Giuseppe.

6449 — A pagamento.

Colonie scolastiche Milanesi e Colonie giovani operai

Società civile colle forme di anonima

SEDE IN MILANO

I signori soci sono convocati in assemblea per il giorno 29 gennaio 1923, alle ore 15, in un locale del Palazzo Arcivescovile in Milano, in Piazza Fontana, n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Autorizzazione della cessione di azioni a nuovi soci.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione
3. Relazione dei sindaci.
4. Approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 1922.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
6. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
7. Eventuali.

In caso di mancanza di numero legale, l'assemblea si intende fin d'ora convocata in seduta di seconda convocazione per il giorno 3 febbraio 1923, nello stesso locale e alla stessa ora.

Il presidente,

469 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA CEMENTI DI RAVENNA

Sede in Ravenna, via Paolo Costa n. 22

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il 31 gennaio 1923, alle ore 11, nella sede della Società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 2,500,000 a L. 4,000,000 mediante emissione di 15,000 azioni da L. 100 nominali.
2. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli presso la sede della Società entro il 25 gennaio 1923.

Ravenna, 9 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6450 — A pagamento.

Società elettrica dell'Italia centrale

Anonima

Sede in Roma

Capitale versato Lire 12.000.000

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale straordinaria dei soci

I signori azionisti della Società elettrica dell'Italia centrale sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale, in Roma, piazza Poli n. 42, per il giorno di lunedì 29 gennaio 1923 alle ore 15, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazioni degli articoli 1, 4, 9, 13, 20, 22, 27, 31 dello statuto sociale.
2. Dimissioni del Consiglio.
3. Nomina di consiglieri

Potranno intervenire all'assemblea:

a) gli intestatari di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci;

b) i possessori di azioni al portatore che avranno depositate le loro azioni non più tardi del giorno 23 gennaio 1923 presso il Credito italiano sede di Roma.

Roma, 8 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6470 — A pagamento.

Funivie Savona-S. Giuseppe

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Savona

Estrazione 1922

Si prevengono i signori possessori di obbligazioni che il giorno 30 dicembre 1922, con l'assistenza del R. notaio Oxilia, venne effettuata in conformità della tabella di ammortamento, la settima estrazione di n. 46 obbligazioni e furono estratti i seguenti numeri:

1971	5704	3378	3564	1984	4696
4702	44	2813	1789	3563	5099
2590	2752	1730	2953	2947	2970
3823	5833	5527	5553	5555	5542
215	1609	2442	5571	271	734
5764	1364	1875	2185	793	3767
2971	124	5404	4774	4407	2547
4835	1355	3325	1044.		

Le obbligazioni sorteggiate cessano di essere fruttifere dal 1° gennaio 1923 e dal detto giorno ne verrà effettuato il rimborso presso la Cassa sociale in Savona, contro la consegna dei titoli muniti di tutte le cedole semestrali non scadute.

Savona, 30 dicembre 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6468 — A pagamento.

ZUCCHERIFICIO VITERBESE

SOCIETA' ANONIMA

Capitale statutario L. 6.000.000

Assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Roma, piazza Montecitorio n. 115, p. 3°, in prima convocazione, per il giorno 27 gennaio 1923, alle ore 15, ed in seconda convocazione per il 1° febbraio 1923, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
5. Esame della situazione contabile al 31 dicembre 1922.
6. Eventuali proposte e deliberazioni in base all'art. 146 Codice di commercio.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno avere depositato almeno cinque giorni prima le azioni presso una delle seguenti casse:

1° Monte dei Paschi di Siena (succursale di Roma e di Viterbo);
2° Cassa di risparmio di Viterbo;
3° Banca cooperativa popolare di Viterbo;
4° Banca Cimina di Viterbo;
5° presso la sede sociale.

Il deposito dei certificati azionari per la prima convocazione sarà tenuto valido anche per la seconda convocazione.

Roma, gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6171 — A pagamento.

Società anonima A. M. A. T. A.

SEDE IN PERUGIA

Il 28 gennaio 1923 sarà convocata alle ore 15 nella sede della Società in prima convocazione ed il 29 alla stessa ora in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione del Consiglio d'amministrazione
Relazione dei sindaci.
Approvazione del bilancio 1921-922.

Parte straordinaria:

Scioglimento della Società.
Modalità di scioglimento.
Nomina dei liquidatori.
Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

6473 — A pagamento.

Società veneta di beni immobili

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale L. 5.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 gennaio 1923, in Roma, alle ore 16, presso la sede sociale in via Agostino Depretis, galleria Margherita, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione del compenso al Collegio sindacale per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale da L. 5.000.000 a L. 6.000.000 mediante incorporamento nella Società veneta dei beni immobili di Roma, della Società anonima « Società veneziana dei beni immobili di Venezia » con effetto retroattivo a 1° gennaio 1923. Agli azionisti della Società veneziana dei beni immobili saranno attribuite in cambio delle n. 20.000 azioni da L. 50 cadauna in loro possesso, n 10.000 azioni nuove de la Società veneta dei beni immobili da L. 100 cadauna interamente liberate.
2. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale che determina l'ammontare del capitale sociale.

A termini dell'art. 17 dello statuto sociale si richiederà per lo intervento all'assemblea che i possessori delle azioni al portatore abbiano depositato le loro azioni non più tardi del 23 gennaio presso la sede sociale in Roma o presso il Credito industriale di Venezia in Venezia.

Interverranno all'assemblea i possessori di azioni nominative che risultano iscritti sul libro dei soci a tutto il 20 gennaio 1923 e che entro tal giorno abbiano ritirato dalla sede sociale i biglietti di ammissione relativi.

Andando deserta in prima convocazione l'assemblea s'intenderà fin d'ora convocata per il giorno 30 gennaio 1923 nello stesso luogo ed alla stessa ora col medesimo ordine del giorno per essa valendo il deposito delle azioni effettuato per la prima assemblea.

Roma, 10 gennaio 1923.

6474 — A pagamento.

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria della S. C. A. T

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede della Società, in Corso Francia 142, alle ore 11 del giorno 30 gennaio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Rinnovazione parziale o totale del Consiglio d'amministrazione

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non oltre il giorno 24 gennaio 1923, alla Cassa sociale o presso la Banca nazionale di credito, sede di Torino.

L'eventuale seconda convocazione, qualora non risultasse valida la prima, s'intenderà fissata per le ore 15, stesso giorno e luogo.

Torino, 9 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6477 — A pagamento.

DIFFIDA

AI SENSI DELL'ART. 168 CODICE DI COMMERCIO

Il presidente del Consiglio d'amministrazione della Società anonima pastifici riuniti Zambelli Bassi con sede in Bologna con capitale sottoscritto di L. 1.000.000, elevato dall'assemblea dei soci in data 2 gennaio 1923 a L. 6.000.000, in esecuzione di analoga deliberazione dell'assemblea stessa, diffida a sensi e per gli effetti dell'art. 169 Codice di commercio, gli eredi del cav. Giuseppe Fabbri, signore Fabbri Paola fu cav. Giuseppe ed Atti Margherita vedova Fabbri che qualora entro quindici giorni dalla presente pubblicazione non abbiano effettuata nelle casse della Società il pagamento di L. 35.302,50 da esse ancora dovuto a saldo delle trecentodieci azioni sottoscritte dal cav. Giuseppe Fabbri e non liberate, si procederà alla vendita delle azioni stesse a loro rischio e per loro conto a norma di legge.

Bologna, 9 gennaio 1923

Società anonima pastifici riuniti Zambelli Bassi - Bologna

Il presidente
A. Croccolo

6451 — A pagamento

Comune di Corigliano Calabro

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei dazi di consumo - quadriennio 1923-1926

Si rende noto che nel giorno 25 corrente mese di gennaio, alle ore 11, innanzi al signor sindaco, o suo delegato, avrà luogo in questa residenza municipale, il primo esperimento d'asta per lo appalto di sopra indicato.

L'asta verrà aperta sul canone annuo di L. 100.000 ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 20.

L'ultimo miglior offerente sarà l'aggiudicatario provvisorio.

Il capitolato d'oneri e la tariffa daziaria trovansi visibili in questa segreteria municipale, nelle ore d'ufficio.

La cauzione definitiva, da prestarsi nei primi cinque giorni dalla notifica dell'approvazione degli atti d'asta, è stabilita in una somma corrispondente a tre rate mensili del canone d'appalto, secondo le norme stabilite dall'articolo 16 del capitolato.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nelle mani del segretario comunale la somma di L. 3000 a titolo di anticipo di spese d'asta e contratto.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

Per questo primo anno 1923, il canone sarà ridotto in proporzione del tempo trascorso dal 1° gennaio fino alla data dell'effettiva assunzione dell'appalto.

Verificandosi aggiudicazione provvisoria, con altro avviso sarà stabilito il termine utile per presentare offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo.

Corigliano Calabro, 5 gennaio 1923.

Visto: il sindaco
G. Cusmano.

Il segretario capo
F. Rossi.

6435 — A pagamento.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Avviso d'asta ad unico incanto
a termini abbreviati
per l'appalto della fornitura e spargimento del brecciame
sulle strade sotto indicate

Alle ore 10 del giorno 25 del mese di gennaio 1923, nell'ufficio della Deputazione provinciale in Benevento, avanti al presidente della Deputazione provinciale o ad un suo delegato, si addiverrà a separati pubblici incanti, col metodo delle offerte segrete per l'appalto della fornitura e dello spargimento del brecciame occorrente sulle strade sottoindicate.

L'appalto avrà luogo mediante distinte gare, lotto per lotto, secondo l'ordine prestabilito nell'elenco in calce.

L'asta si effettuerà a termini dell'art. 87 lett. A) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese e sottoscritte in carta bollata da L. 2,40, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato alla presidenza della Deputazione provinciale per mezzo della posta ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta durante le ore in cui sono aperti gli uffici della Provincia.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e ciascun lotto sarà aggiudicato al miglior offerente quand'anche vi sia un solo concorrente.

Per essere ammessi all'asta, ciascun concorrente dovrà presentare, non più tardi delle ore 14 del giorno 23 gennaio, all'ufficio di segreteria della Provincia:

a) I certificati di penalità e moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal sindaco del luogo di domicilio, il secondo dal tribunale del luogo di nascita, debitamente legalizzati.

b) Un certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a sei mesi.

c) Una dichiarazione in carta da bollo da Lire 2,40 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sulla rete di strade componenti il lotto, di avere presa esatta conoscenza delle condizioni locali di conoscere le condizioni e prescrizioni del capitolato speciale e di quello generale, e delle leggi e regolamenti aventi attinenza con la gestione dei lavori pubblici, di aver giudicato e riconosciuto che i prezzi dell'elenco ed i compensi sono rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative e Consorzi che intendano partecipare all'asta e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli art. 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo e lo statuto, con le modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato:

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformate dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato di idoneità analogo a quello richiesto per i privati appaltatori di cui alla lettera b) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. Copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera a) che precede, riferentesi alla persona nominata quale direttore.

Gli appaltatori che abbiano contratti in corso di esecuzione con l'Amministrazione provinciale sono esonerati dalla presentazione del documento di cui alla lettera b).

Nonostante la regolare presentazione dei documenti prescritti, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appaltatore sarà vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni e soggetto alle sanzioni d'inadempienza contenute nel capitolato speciale d'appalto ed in quello generale per i lavori dello Stato in quanto queste siano applicabili, tenuto conto dell'ordinamento dell'Amministrazione provinciale.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito fatto presso l'Economato provinciale della cauzione provvisoria che per ciascun lotto è fissata.

Le offerte dovranno essere scritte in tutte lettere e dovranno contenere un ribasso in ragione di un tanto per ogni cento lire sul prezzo stabilito a base d'asta.

La cauzione definitiva in ragione del 5 0\0 dell'importo netto dell'appalto, dovrà essere depositata sulla Cassa depositi e prestiti fra cinque giorni dalla data della aggiudicazione.

Per le Cooperative e Consorzi la cauzione definitiva sarà costituita a termini dell'art. 6 del D. L. 6 febbraio 1910, n. 107.

Le spese d'asta, di stipulazione e registrazione del contratto, bolli, copie ed ogni altra inerenti, sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato d'appalto è visibile nella segreteria provinciale nelle ore di ufficio di ciascun giorno, esclusi i festivi.

ELENCO DEI LOTTI

Lotto 1.

Provinciale Irpina, quantità di brecciame da fornire in mc 2.155,68.

Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 47.856,10.

Deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 2.

Provinciale Caudina, quantità di brecciame da fornire in mc 3.618,70.

Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 85.249.60.
Deposito provvisorio L. 2400.

Lotto 3.

Provinciale Telese-Amorosi-Sannitica, quantità di brecciame da fornire in mc. 3.505,14.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 83.396,55.
Deposito provvisorio L 2100.

Lotto 4.

Provinciale di Gioia, quantità di brecciame da fornire in mc. 360.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 9702.
Deposito provvisorio L. 245.

Lotto 5.

Provinciale di Napoli 1° tronco, quantità di breccime da fornire in mc. 4.666,68.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 108.266,97.
Deposito provvisorio L. 2700.

Lotto 6.

Provinciale di Napoli 2° tronco, quantità di brecciame da fornire in mc. 3.593,42.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 76.214,84.
Deposito provvisorio L. 1900.

Lotto 7

Provinciale di Molise 1° tronco, quantità di brecciame da fornire in mc. 3 160.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 63.832.
Deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 8.

Provinciale di Molise 2° tronco, quantità del brecciame da fornire in mc. 3.296,68.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 75.493.
Deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 9.

Provinciale Sannitica, quantità di brecciame da fornire in mc. 5.243,53.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 137.734,80.
Deposito provvisorio L. 3000.

Lotto 10

Provinciale di serie n. 34 (da Decorata al confine della provincia di Campobasso, quantità di brecciame da fornire in mc. 2530.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L 77.924.
Deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 11

Provinciale Bebiana 1° e 2° tronco, quantità di brecciame da fornire in mc. 2.785,60
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 65.588,52.
Deposito provvisorio L. 1600.

Lotto 12.

Provinciale Bebiana 3° tronco, quantità di brecciame da fornire in mc. 3.548,52.
Prezzo complessivo compreso la spargimento del brecciame L. 90,715.82.
Deposito provvisorio L. 2300.

Lotto 13.

Provinciale di Serie n. 37 — 1° e 2° tronco (dalla Valfortore a Castelfranco in Miscano), quantità di brecciame da fornire in mc. 5.256,70.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 130.226,56.
Deposito provvisorio L. 3000

Lotto 14.

Provinciale Valfortore 1° tronco (da Benevento a Pescolamazza), quantità di brecciame da fornire in mc. 3.840.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 108.288.
Deposito provvisorio L. 2700.

Lotto 15.

Provinciale Valfortore 3° tronco (da S. Marco dei Cavoti a Foiano Valfortore), quantità di brecciame da fornire in mc. 2.004.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 34.425,50.
Deposito provvisorio L. 800.

Lotto 16.

Provinciale Valfortore 4° tronco (da Foiano a S. Bartolomeo in Galdo), quantità di brecciame da fornire in mc. 3.270,.6.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 68.594,75.
Deposito provvisorio L. 1700.

Lotto 17.

Provinciale Valfortore 5° tronco (da S. Bartolomeo al confine della provincia di Foggia), quantità di brecciame da fornire in mc 2 076,90.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 49.534.
Deposito provvisorio L. 1400.

Lotto 18.

Provinciale Vitulanese 1° tronco (da Montesarchio al ponte in ferro sul Calore), quantità di brecciame da fornire in mc. 5.506,68.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L 136.498,93.
Deposito provvisorio L. 3000.

Lotto 19.

Consortile Ponte Maria Cristina-Guardia Sanframondi, quantità di brecciame da fornire in mc. 1.905.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 48.681.
Deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 20

Consortile del Fizzo, quantità di brecciame da fornire in metri cubi 1.850.
Prezzo complessivo compreso lo spargimento del brecciame L. 40.370.
Deposito provvisorio L. 1000.

Termine della consegna: metà al 30 aprile e metà al 15 ottobre 1923.

Benevento, 8 gennaio 1923.

Il segretario capo
Luigi Lapolla.

6456 — A pagamento

Pio Monte della Misericordia in Napoli

VENDITA DI IMMOBILI

Nel giorno 29 gennaio 1923, alle ore 13, nella sede del Pio Monte in Napoli, via Tribunali n. 253, avrà luogo l'asta pubblica ad estinzione di candela, in grado di secondo incanto, salvo l'aumento del ventesimo, per la vendita dei seguenti immobili

Lotto 1.

Appartamento al 2° piano via Sant'Agostino alla Zecca n. 23, L. 29.296,87.

Lotto 2.

Appartamento al 3° piano del vico Lungo Trinità degli Spagnoli n. 7, L. 37,170.

Lotto 3.

Quartierino al 5° piano di via Roma n. 269, con terrazza prospiciente a detta via, L. 35.772.

Lotto 4.

Quartierino al 1° piano di via San Paolo n. 21, L. 21.500.

Lotto 5.

Parte del fabbricato al vico dei LoTredi n. 20, composto di un appartamento al 1° piano, quartino ivi e terraneo, L. 38.491.

Lotto 6

Bottega alla via S. M. di Costantinopoli n. 48, L. 31.230.

Lotto 7.

Bottega n. 51 ivi, L. 31.230.

Lotto 8.

Bottega n. 52 ivi, L. 26.114.

Lotto 9.

Casamento via Cagnazzi nn. 58, 59, 60 composto di pianterreno quartino mezzetto ammezzato e tre quartini in 1° e 2° piano, oltre i bassi. L. 51,587,97.

Lotto 10.

Parte del fabbricato della via Cristallini n. 96, composto di due terreni, grotta e sottoscala e tre quartini, L. 58.970.

Lotto 11.

Appartamento al terzo piano a destra a via San Spirito di Palazzo n. 43, L. 44.100.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo concorrente.

Patti e condizioni come dal capitolato e perizie visibili nella suindicata sede dell'Amministrazione dalle ore 13 alle 17 di tutti i giorni non festivi.

Napoli, 10 gennaio 1923.

Il ff. segretario generale
Ulrico Di Lorenzo.

6460 — A pagamento.

Provincia di Firenze

COMUNE DI GREVE

AVVISO

per unico esperimento d'asta a termini abbreviati per l'appalto dei lavori inerenti alla costruzione di un edificio scolastico nel paese di Greve

SI RENDE NOTO

che alle ore 11 del giorno 5 gennaio 1923, in una sala del palazzo municipale di Greve, dinnanzi al sindaco od a chi per esso e coll'assistenza del segretario comunale, si procederà all'incanto, col metodo della scheda segreta in ordine all'art. 81 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e con gara finale a candela, per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nel paese di Greve, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel presente avviso d'asta e nel regolamento sopra citato.

L'appalto è ripartito in cinque lotti come appresso:

Lotto 1.

Comprendente i lavori di spianamento, la costruzione delle rampe di accesso, dei muri a retta e di cinta e della palestra ginnastica, per un complessivo ammontare base d'asta di L. 95.931,06

Lotto 2.

Comprendente i lavori di murato e per la costruzione del fabbricato scolastico propriamente detto formato da otto aule, latrine, quartiere del custode ecc ecc., per un complessivo ammontare base d'asta di L. 326.663,99.

Lotto 3.

Concernente i lavori in ferro battuto per cancellate, cancelli e ringhiere delle rampe, per un importo complessivo base d'asta di L. 11.260.

Lotto 4.

Comprendente una parte dei lavori di falegname, e cioè porte, finestre, bussole, ecc per un complessivo ammontare base di asta di L. 19,445.

Lotto 5.

Comprendente i rimanenti lavori di falegname per un importo base d'asta di L. 19,370.

Le singole aste saranno dichiarate deserte se non si presenteranno offerte di almeno due concorrenti per ogni lotto.

Qualora fra i concorrenti uno solo raggiunga o superi il ribasso minimo portato dalla scheda d'ufficio, sarà senz'altro ritenuto deliberatario del lotto rispettivo.

Qualora invece sieno due o più i concorrenti che abbiano raggiunto o superato detto ribasso minimo, verrà fra essi aperta la gara finale a candela.

Qualora nessuno avesse raggiunto il ribasso portato dalla scheda d'ufficio, la gara a candela verrà aperta fra tutti i concorrenti sulla base del ribasso minimo portato dalla scheda d'ufficio e l'accollo sarà deliberato in via definitiva al migliore offerente.

Nelle gare a candela le offerte di ribasso non dovranno essere inferiori alle L. 100 per volta.

Le schede dovranno essere scritte in bollo da L. 2,40 e consegnate alla segreteria comunale (in piego sigillato) prima dell'ora di apertura dell'asta.

Il ribasso dovrà, nelle schede, essere espresso in misura percentuale.

L'accollatario del 1° lotto non potrà sollevare eccezioni nè accampare diritti circa i lavori di scavo e muramenti già eseguiti dall'Amministrazione comunale, formante parte del progetto ed esclusi all'uopo dall'appalto.

Derogando dal disposto dell'art. 11 del capitolato generale d'appalto, il termine prefisso per l'ultimazione dei lavori è il seguente:

lotto 1, giorni consecutivi centottanta da quello della consegna di essi;

lotto 2, giorni trecentosessanta come sopra;

lotto 3, giorni centoventi come sopra, con avvertenza che la consegna non potrà essere fatta se non dopo che i lavori del 1° lotto siano in istato di avanzamento tale da permettere le misure, le dimensioni, tipi e disegni relativi a questo lotto;

lotti 4° e 5°, giorni duecento come sopra, con avvertenza che la consegna verrà, anche per questi lotti, effettuata quando lo stato di avanzamento dei lavori del lotto 2° sarà tale da consentire di dare le misurazioni delle luci da chiudersi.

Il capitolato e i disegni sono ostensibili presso la segreteria comunale durante l'orario di servizio.

Per essere ammessi alle aste gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

certificato di buona moralità rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere di pubbliche Amministrazioni in attività di servizio, legalizzato dal sindaco, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già eseguite dal concorrente od all'eseguimento delle quali esso abbia preso parte.

I documenti suddetti dovranno essere di data non anteriore di sei mesi a quella del presente avviso.

Il presidente dell'asta giudicherà inappellabilmente sull'ammissione o meno dei concorrenti.

Il deposito per adire all'asta, da farsi presso l'esattoria comunale prima dell'ora stabilita per gli incanti, dovrà essere come appresso:

per il 1° lotto di L. 5000;
per il 2° lotto di L. 17.000;
per il 3° lotto di L. 600;
per il 4° e 5° lotto di L. 1000.

in denaro o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Tale deposito verrà subito restituito ai non aggiudicatari.

Il prezzo dei lavori, diminuito del ribasso d'asta, sarà pagato in tre rate, di cui le prime due in ragione di un terzo del prezzo di accollo, sempre che lo stato d'avanzamento ammonti alla cifra corrispondente e previa deduzione del decimo di garanzia, e l'ultima a saldo dopo il collaudo provvisorio, sempre con trattenuta del decimo come sopra che verrà restituito, insieme alla cauzione, dopo il collaudo definitivo generale dell'opera, da farsi dal Genio civile e debitamente approvato.

La cauzione definitiva per il contratto, da versarsi presso la Cassa depositi e prestiti, in valori come sopra è prescritto per quella provvisoria, è stabilita in somma pari al 10 % del prezzo d'aggiudicazione.

Le spese d'incanto, di contratto, registro, disegni, copie di progetto e quant'altro, non escluse quelle di stampa e pubblicità sono a carico del deliberatario in proporzione della entità degli accolli singoli.

Greve, 8 gennaio 1923.

Il sindaco
cav. uff. Italo De Lucchi.

Il segretario comunale
rag. Umberto Orzalesi.

6457 — A pagamento.

Provincia dell'Umbria

COMUNE DI GIANO

Avviso

di secondo esperimento d'asta per la vendita del taglio delle zone boscose vocab.: Cesavitale e Faeto, ambedue di proprietà comunale e situate in territorio del Comune ridetto.

Il sottoscritto commissario prefettizio del comune di Giano

RENDE NOTO

che riuscito deserto il primo esperimento d'asta tenutosi il 22 dicembre u. s. per la vendita del taglio delle due zone boschive di proprietà comunale situate in territorio del Comune ridetto, vocaboli Cesavitale e Faeto, il giorno di giovedì 25 corrente, alle ore 10, nella residenza comunale, innanzi il sottoscritto, si terrà, col metodo di estinzione della candela, un secondo e definitivo esperimento d'asta, e quindi senza ventesimo, per la vendita del materiale legnoso ricavabile dall'abbattimento delle piante esistenti nei terreni boschivi Cesavitale e Faeto di proprietà comunale secondo la perizia del signor R. ispettore forestale del distretto di Orvieto.

Alla vendita si procederà in due distinti lotti e colla piena osservanza delle norme portate dalla legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il 1° lotto comprende il taglio del bosco di Cesavitale con piante di acero, carpino, faggio, rovere, ornello cornioli, tre sorbi, un olmo montano ed un tiglio per un numero complessivo di 1362 piante d'alto fusto.

Il 2° lotto comprende roveri e cerri per un numero complessivo di 601 piante d'alto fusto.

Tutte le piante destinate all'atterramento sono contrassegnate nel relativo fusto col marchio forestale SS 128.

Per il 1° lotto l'asta verrà aperta sulla base di L. 31.865,57 e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50 ognuna - la prima non potrà essere inferiore a L. 150.

Per il 2° lotto l'asta verrà aperta sulla base di L. 7700 e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 25 ognuna la prima non potrà superare le L. 100.

Si addiverrà alle aggiudicazioni ancorchè si abbia un solo offerente per ogni lotto.

Il prezzo delle aggiudicazioni, a norma dell'art. 12 del capitolato d'appalto dovrà essere versato nella Cassa comunale a la stipulazione del contratto in valuta legale, producendo regolare ricevuta dell'esattore.

Gli aspiranti alle gare dovranno fare un deposito preventivo di L. 1800 per il 1° lotto e di L. 700 per il 2° lotto in mani di chi presiede la gara per le spese d'asta, contratto, registro e consegna, che sono tutte a carico dei deliberatari.

Gli acquirenti all'atto della stipulazione del contratto dovranno presentare una sicurtà personale di piena soddisfazione del sottoscritto a garanzia di ogni danno e della piena osservanza di tutte le condizioni di vendita.

I contratti formali dovranno essere stipulati nella segreteria comunale entro otto giorni dall'avvenuto deliberamento.

Giano dell'Umbria, 3 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
Cav. P. Vitale.

Il segretario comunale
A. Sacini.

6458 — A pagamento.

Avviso di vigesima

Con verbale d'asta 4 gennaio 1923, furono aggiudicati i fondi seguenti di proprietà dell'Opera Pia Bartolomei Castori in Foligno come appresso:

1. Casa con aia, orto e terreno olivato nel comune di Montefalco, distinto in mappa Montepennino coi nn. 54, 55, 56, 68, 71, 1206, 1314, di Ea. 0,4.30, dell'estimo di scudi 87,21 pari a L. 463,96, per il prezzo di L. 21.260.

2. Terreno ivi, voc. Sant'Antonio, in detta mappa nn. 542, 543, 544, 545, 903, di Ea 2,11, estimo scudi 242,60, pari a L. 1290,63, per il prezzo di L. 24.045.

3. Terreno ivi, voc. Pozzico, in detta mappa nn 533, 534 e 538, di Ea. 3.40,10, estimo di scudi 203,55, pari a L. 1082.89, per il prezzo di L. 26.30.

4. Terreno ivi, voc. Vilardi e Pozzico, in mappa suddetta nn. 503, 504, di Ea. 1.14, estimo scudi 46,79, pari a L. 248.92, per il prezzo di L. 13.3.0.

5. Terreno ivi, voc. Vignarella e Pozzico, in mappa suddetta n. 500, di are 8,50, estimo scudi 1,20 pari a L. 6,38, per il prezzo di L. 1280.

6. Terreno ivi, voc. Ponte Colonnata, in mappa suddetta, nn. 761 e 769, di Ea. 172,60, estimo scudi 96,24, pari a L. 512, per il prezzo di L. 1 .530

7. Terreno ivi, voc. Botano, in mappa suddetta nn. 336, 338, 343, di Ea. 0.96, estimo scudi 118,75, pari a L. 631,75, per il prezzo di L. 5220.

8. Terreno ivi, voc. Botano, in mappa suddetta n. 344, di are 70,60, estimo scudi 77,31, pari a L. 411,29, per il prezzo di L 3620.

9. Terreno ivi, voc. Benestanti, in mappa San Clemente nn. 426 432, di are 76,80, estimo scudi 84.10, pari a L. 447,41, per il prezzo di L. 8010.

10. Terreno ivi, in mappa Montefalco, n 1524, di are 31,30, estimo scudi 28.42, pari a L. 15,19 per il prezzo di L. 1270.

SI PREVIENE

chiunque possa avervi interesse che fino alle ore 12 del giorno 25 gennaio 1923 decorrerà il periodo di tempo (fatali) entro il quale si potranno migliorare i detti prezzi mediante offerta pei singoli lotti non minore del ventesimo presso il sottoscritto in Foligno, in Piazza Vittorio Emanuele, previo l'analogo deposito per le spese.

Foligno, 4 gennaio 1923.

Giacomo Iraci
notaio.

6461 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GENOVA

Ufficio della pubblica istruzione

Avviso di concorso

al posto d'insegnante sartoria da donna nella civica scuola artistico-industriale « Duchessa di Galliera »

È aperto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante sartoria da donna nella civica scuola artistico-industriale e ammin... « Duchessa di Galliera ».

Al concorso possono partecipare soltanto le donne di età non superiore al 35° anno, salvo per le aspiranti che già si trovino in servizio di ruolo presso altre amministrazioni comunali.

È richiesto il diploma di licenza tecnica o ginnasiale o di scuola complementare o quello di licenza di magistero professionale della civica scuola femminile artistico-industriale « Duchessa di Galliera » di Genova (purchè conseguito dopo il 1913 o di scuole consimili. Saranno pure ammesse al concorso quelle aspiranti che verranno dichiarate idonee in un eventuale esame vertente sul programma del 3° corso delle scuole tecniche, esame che verrà dato dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 annue lorde, pagabili a dodicesimi ed aumentabili di 10 bienni di L. 300 ciascuno, oltre le indennità temporanee di caro viveri concesse a tutti i dipendenti del Comune.

Le domande di partecipazione al concorso, in carta bollata da L 1,50, dirette al sindaco e corredate dei documenti prescritti dal bando, dovranno essere presentate all'ufficio di segreteria municipale entro le ore 18 del 31 gennaio 1923.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al civico ufficio della pubblica istruzione, sezione personale.

6465 — A pagamento.

Direzione autonoma del Genio militare per la Regia marina in Spezia

AVVISO D'ASTA

con deliberamento defin. nella prima seduta a senso degli articoli 87 A) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che, nel giorno 31 gennaio 1923, alle ore 10, si procederà in Spezia presso la Direzione suddetta posta entro il R. Arsenale, piazza Regina Margherita, n. 1, avanti al direttore, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, all'appalto del seguente lotto di provviste, da consegnarsi a Spezia nel R. Arsenale o nella spianata del carbone di Cadimare secondo che verrà richiesto e giusta le condizioni del relativo capitolato per la

provvista di pozzolana di Bacoli mc. 2260 pel presunto ammontare di L. 110.000.

Deposito per cauzione L. 11.000

Termini di consegna — La provvista dovrà essere compiuta per una metà entro novanta giorni e per l'altra metà entro duecento giorni dalla data dell'ordine d'incominciamento della medesima.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a concorrervi, dovranno presentare all'ufficio appaltante, non più tardi delle ore 16 del giorno 29 gennaio 1923, i certificati di penalità e di moralità di data non anteriore di quattro mesi, rilasciati dalle competenti autorità.

L'Amministrazione appaltante però si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appalto avrà luogo rispettivamente in base ai capitolati n. 32, in data 6 dicembre 1922, visibile presso la suindicata sede d'incanto, in tutti i giorni, nelle ore d'ufficio e presso la Sezione staccata di Genio militare per la Marina - Napoli.

I concorrenti all'appalto dovranno presentare offerte scritte separatamente per ciascun lotto su carta filigranata, col bollo ordinario di L. 2,40, firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse oltrechè in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti e non contenere riserve o condizioni.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta il documento constatante di avere effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale di Spezia, Genova, Alessandria, Torino, Milano, Pisa, Massa, Piacenza, Parma, Bologna, Firenze, Lucca, Livorno, Roma, e Napoli il deposito a titolo di cauzione provvisoria come sopra stabilito, in contanti od in titoli del debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

I concorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo ed esibito il documento richiesto per essere ammessi all'incanto.

Le quietanze di deposito non dovranno essere inchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante lotto per lotto in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante, che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sull'ammontare delle provviste sopra indicate per ciascun lotto, e l'aggiudicazione avrà luogo quando anche non vi sia che un solo offerente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria, a tergo della quietanza di tesoreria.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che l'asta è seguita senza che i medesimi vi prendessero parte, affinchè se ne valgano per fare a loro cura, le pratiche di svincolo Tali certificati redatti in carta da bollo saranno sottoposti a registrazione a carico degli interessati.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve o condizioni

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sonó valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese tutte relative all'incanto ed al contratto, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, di copia e dei diritti di segreteria ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Spezia, 10 gennaio 1923.

Il relatore
Scipione Merlo

6438 — A credito.

Direzione dell'Arsenale di Costruzione d'Artiglieria in Torino

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 3 del mese di febbraio 1923, alle ore 10, si procederà in Torino, nel locale della Direzione suddetta, situata in via Arsenale n. 24, piano 1°, avanti il signor direttore dell'Arsenale di costruzione, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI.

Lotto unico.

Tavoloni di pioppo del n. 1 m.2 1200.
Prezzo parziale L. 31,50.
Tavoloni di pioppo del n. 2 m.2 1800
Prezzo parziale L. 22,50.
Importo totale della provvista L. 78.300.
Somma per cauzione L. 7830.

Termini per la consegna

Giorni 60 in 2 rate a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al deliberatario la partecipazione dell'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare lotto per lotto offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, e sarà ragguagliato di una percentuale unica sull'ammontare di ciascuno dei lotti messi alla gara, anche se comprensivo di materiali diversi. Saranno, per conseguenza, dichiarat nulle le offerte che portassero percentuali differenti, in rapporto ai vari materiali costituenti ciascun lotto.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è vali a per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante lotto per lotto in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto, sull'importo totale della provvista

un ribasso di un tanto per cento, quando anche non vi sia che un solo offerente

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro, presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, e con quei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta. ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi. dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro, invece, che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, 9 gennaio 1923.

Il relatore
A. Buscaglia.

6462 — A credito.

R. prefettura della provincia di Piacenza

AVVISO D'ASTA
ad incanto unico definitivo a termini abbreviati a giorni nove

Nel giorno 24 gennaio 1923, alle ore 10, si terrà asta pubblica, in una sala di questa prefettura, alla presenza del signor prefetto, o di un suo rappresentante, per l'appalto del servizio dei trasporti degli effetti postali in Piacenza.

Il detto appalto, avrà principio il 1° marzo 1923 e durerà a tutto il 31 dicembre 1926 e verrà regolato dal capitolato d'oneri, visibile nei giorni ed ore d'ufficio presso la segreteria della prefettura, stato compilato dal Ministero delle poste e telegrafi sotto la data del 21 novembre 1922.

L'asta da aprirsi sul prezzo di L. 56.000 annue pagabili a messi regolarmente maturati avrà luogo per unico e definitivo incanto a partiti segreti, in conformità al prescritto dall'art. 87 lett. A) e 90 capoversi 5, e 6, del regolamento generale di contabilità, e cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che la presiederà per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente e facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'incanto sarà unico e si farà luogo, seduta stante, all'aggiudicazione definitiva anche in base ad una sola offerta che sia incondizionata ed il cui prezzo sia migliore od almeno pari a quello fissato nel presente avviso.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare con data non anteriore a quattro mesi:

a) certificato penale;

b) certificato di buona condotta morale rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente;

c) attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura dal quale risulti che il concorrente possiede secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti oltre ai documenti di cui sopra presenteranno anche la ricevuta comprovante l'eseguito deposito presso una Cassa di tesoreria provinciale della somma di L. 5600 il quale deposito sarà restituito all'aggiudicatario solamente dopo la visita definitiva di collaudo del materiale da mettere in servizio secondo l'art 21 del capitolato.

Non verranno accettati depositi in contanti od in altro modo.

A guarentigia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi l'accollatario, all'atto della stipulazione del contratto da effettuarsi entro giorni cinque dal verbale di aggiudicazione, dovrà produrre la prova di aver versato in numerario nella Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire 15.000 e di averla vincolata a favore dell Amministrazione, oppure la ricevuta del deposito, vincolato a favore come sopra, di altrettanta rendita pubblica.

L'accollatario dovrà pure all'atto della stipulazione del contratto presentare un supplente munito dei certificati, *a*, *b* e *c*, di cui sopra.

Per l'esecuzione del contratto l'accollatario ed il supplente eleggeranno il loro domicilio legale in Piacenza indicando la strada ed il numero della rispettiva abitazione.

Le spese d'asta e le altre tutte relative al contratto, originale e sue copie legali, saranno a carico dell'accollatario.

Piacenza, 10 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
dott. Camillo Sgorbati.

6421 — A credito.

GOVERNO DELL'ERITREA

Direzione di colonizzazione

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo al primo incanto
quand'anche siavi un solo offerente
ai sensi dell'art. 53 del regolamento amministrativo e contabile

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 30 marzo 1923, in Asmara, dinanzi al signor direttore della colonizzazione od a chi ne farà le veci, si procederà all'aggiudicazione al migliore offerente di tutto il legname di ginepro (Iuniperus Procera). esistente in Hebò (Acchelè Guzai): circa 8000 tronchi già abbattuti, del volume complessivo presunto di circa 1750 mc.

Tali dati si intendono approssimativi senza impegno per la loro effettiva consistenza nel quantitativo ora detto.

La vendita viene eseguita in blocco e non a misura.

Saranno ammessi a far partite coloro che, insieme all'offerta, produrranno una quietanza di tesoreria coloniale di Asmara, o di altra tesoreria del Regno, comprovante l'eseguito versamento di una cauzione provvisoria fissata nella somma di L. 10.000 in contanti od in titoli dello Stato, al corso medio del giorno in cui il versamento stesso viene effettuato.

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa e suggellata al presidente del seggio d'asta e nel giorno e nell'ora sopra indicati e dovranno indicare in tutte lettere ed in lire italiane il prezzo di offerta per tutta la partita di legname.

Potranno essere spedite per posta in piego raccomandato contenente la busta, chiusa e suggellata, con l'offerta, in modo che il piego arrivi al presidente del seggio prima dell'ora fissata dell'asta.

In ogni caso la quietanza indicata non dovrà essere inclusa nella busta contenente l'offerta

Saranno ammesse le offerte firmate per procura, purchè sia prodotto o spedito in originale od in copia autentica l'atto di procura dal quale risulti la esplicita dichiarazione a concorrere all'asta.

Dichiarata aperta l'asta le offerte presentate o spedite non potranno più essere ritirate; sarà però consentito ai concorrenti di presentare altre offerte prima che sia cominciata la lettura delle offerte stesse, il che avverrà dopo che sarà decorso il termine di un'ora, ai sensi dell'art. 47 del citato regolamento amministrativo e contabile.

Il deliberamento seguirà a favore di chi avrà offerto il prezzo più elevato a condizione che la somma offerta sia almeno uguale a quella indicata nella scheda segreta governativa.

A coloro che non rimanessero deliberatari il deposito sarà restituito.

Il deposito del deliberatario resterà vincolato a garanzia degli impegni assunti.

Il pagamento della merce aggiudicata dovrà essere eseguito all'atto della consegna della catasta del legname che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data dell'asta.

Nel caso che per fatto dell'aggiudicatario dovesse scorrere tale termine senza che la consegna non sia stata potuta eseguire, il deposito di L. 10.000 potrà essere incamerato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario potrà lavorare il legname sul posto, usufruendo di parte delle baracche e della segheria a vapore esistenti ad Hebò, corrispondendo per tale uso un indennizzo fisso giornaliero di L. 25, dal giorno in cui prenderà in consegna le baracche e le macchine al giorno in cui le consegnerà in buono stato di conservazione e di uso.

Le riparazioni che eventualmente dovessero occorrere ai macchinari per metterli in condizione di ben funzionare dovranno essere eseguite dall'utente.

A garanzia della buona conservazione e del buon uso delle baracche e delle macchine il deliberatario dovrà, precedentemente depositare nella Cassa della Direzione di colonizzazione una somma di L. 5000.

Il detto indennizzo dovrà essere corrisposto mensilmente ed anticipato.

Tutto il legname dovrà essere allontanato da Hebò entro il decimo mese dalla consegna e pertanto la lavorazione dovrà essere ultimata in tempo.

In caso di inadempienza il deliberatario sarà tenuto al pagamento di L. 1000 per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Le spese di pubblicazione e diffusione del presente avviso saranno a carico del deliberatario.

Per informazioni e schiarimenti rivolgersi alla Direzione di colonizzazione, Ispettorato affari economici e servizi vari in Asmara, ed al Ministero delle colonie - Direzione generale dell' Africa Orientale.

Il direttore di colonizzazione
Vittorio Fioccardi.

6463 — A credito.

Ufficio autonomo del Genio militare per la R. marina in Venezia

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 30 gennaio 1923, alle ore 10, avrà luogo, presso la Sezione staccata del Genio militare di Ravenna, sita in via Marsala, n. 3, innanzi al capo dell'Ufficio autonomo del Genio militare per la marina di Venezia od a chi per esso, un pubblico ep unico incanto per la vendita dei materiali descritti nel capitolato n. 622 qui sotto riportato.

L'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 lett. A. del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire, non più tardi del 27 c. m , in piego sigillato con impronta a ceralacca, all'Ufficio autonomo predetto in Venezia per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare al seggio d'asta in Ravenna prima che questa sia dichiarata aperta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto, se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo

Sul plico dovrà essere indicato chiaramente il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Le offerte dovranno esprimere chiaramente l'aumento di un tanto per cento sul prezzo di base sia in lettere che in cifre, sotto pena di nullità.

Perchè le offerte siano accettabili dovranno essere accompagnate in piego a parte, dal certificato comprovante di avere eseguito il versamento del deposito cauzionale di cui al n. 4 delle condizioni di vendita, in contanti o in titoli per tale scopo ammessi dalle istruzioni sul servizio del tesoro, valutati al corso di Borsa del giorno e del luogo ove venne eseguito il deposito.

Non saranno accettate le offerte condizionate, quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per la presentazione di offerte sottoscritte per conto di terze persone.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di un'unica offerta purchè sia superiore od almeno pari al prezzo indicato nel detto capitolato.

Il verbale di aggiudicazione terrà luogo di contratto, che sarà soggetto alla sospensiva dell'approvazione Ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quitanza di deposito.

A coloro invece che avranno fatto deposito in tesoreria senza avere presentato offerta, verrà rilasciato un certificato da valere per le pratiche di svincolo, che dovranno essere fatte a loro cura e spese.

Capitolato n. 622 in data 9 dicembre 1922
per la vendita del materiale d'armamento e rotabile a scartamento 0,75 della tramvia « Ravenna-Porto Corsini »

Rotaie da binario scartamento cm. 75 con accessori kg. 225.000 a L. 0,80, L. 180.000.

Traversine di quercia per binario da cm. 75 mc. 400 a L. 85 L. 34.000.

Locomotive tipo Koppel da 35 HP n. 3 a L. 15.000, L. 45 000
Carrozze di prima classe n. 2 a L. 5000, L. 10.000.
Carrozze di terza classe n. 4 a L. 4750, L. 19.000.
Totale L 288.000.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. I materiali sono venduti nello stato e sito in cui si trovano senza alcuna responsabilità da parte della R. marina, per difetti e mancanze che si riscontrassero.

2. L'aggiudicatario dovrà a sua cura e spese demolire i binari, asportare i materiali e spianare ed agguagliare il sedime stradale, ricolmando le depressioni ed i vani risultanti dalla demolizione del binario, mediante il collocamento di ghiaia, la cui provvista è a carico dell'aggiudicatario stesso.

Tutti gli ora detti lavori di demolizione del binario, asportazione dei materiali e ripristino del sedime stradale, dovranno essere eseguiti entro cento giorni dal verbale di consegna.

3. In caso di ritardo l'acquirente sarà sottoposto alla multa di L. 3000 per ogni periodo compiuto di sette giorni di ritardo, fino alla concorrenza del deposito cauzionale di cui al successivo art. 4.

Dopo di ciò i materiali non ritirati resteranno di proprietà della R. marina ed i lavori di demolizione e di spianamento ed agguagliamento del sedime stradale saranno eseguiti a cura della R. marina, a rischio, pericolo e spese dell'aggiudicatario.

4. I concorrenti all'asta dovranno comprovare di avere versato in una delle sezioni di tesoreria provinciale (Banca d'Italia) di Ravenna, Ferrara, Venezia e Bologna un deposito cauzionale di L. 58.000.

5. L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà versare nella cassa dell'ufficio autonomo del genio per la marina di Venezia, l'importo dei materiali calcolato sulla base dei quantitativi presunti, indicati nel presente capitolato

La pesatura e la misurazione delle rotaie e delle traversine saranno fatte a spese dell'aggiudicatario, e si faranno risultare i quantitativi reali dei materiali mediante il processo verbale di consegna.

Qualora dalle dette operazioni di riscontro risultasse che i quantitativi sono minori di quelli presunti, la differenza sarà restituita all'aggiudicatario.

Qualora invece risultassero maggiori, l'aggiudicatario dovrà versare la differenza nella Cassa suddetta, prima di procedere alla asportazione dei materiali.

6. Le spese d'incanto, registro, bollo e stampa saranno a carico dell'aggiudicatario il quale dovrà versarne il presunto importo all'atto della stipulazione del contratto.

7. Sono applicabili al presente appalto le condizioni generali per le forniture, vendita e lavorazioni per conto della R. marina approvate con R. decreto 13 marzo 1910, n. 135.

Venezia, 5 gennaio 1923.

Il relatore
Pirro Majoli.

6300 — A credito.

Direzione del Genio militare di Napoli

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 *a)* e 90 del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 31 gennaio 1923, alle ore 11, si procederà in Caserta nell'ufficio della sezione del Genio militare situato nel Padiglione Demanio Grande corso Umberto I, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto seguente:

Lavori per rinnovazione di solai e pavimenti di alcuni locali fronte ad ovest dell'Ospedale militare succursale di Caserta (S. Francesco di Paola) per l'ammontare di L. 40.000.

Cauzione L. 4000

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 40 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato, le condizioni di appalto, i campioni e i disegni sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire, o far pervenire alla Direzione suddetta, non più tardi delle ore 10 del giorno 28 gennaio 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a mesi quattro a quella fissata per la presente asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato.

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori medesimi.

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b)*, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi sopra designati.

Dalla esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto della Direzione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare tale sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

d) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 da cui risulti che, agli effetti del contratto da stipularsi, il concorrente ha già eletto il suo domicilio legale presso una data persona che ha stabile dimora nel Comune dove debbonsi eseguire i lavori, e che incondizionatamente tale persona, con l'apposizione della sua firma sulla predetta dichiarazione, accetta la elezione del detto domicilio.

L'attestato, i certificati e le dichiarazioni di cui ai comma *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, sono sempre indispensabili, sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte con inchiostro nero su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2 firmate e chiuse in piego sigillato; potranno anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o farle pre-

sentare alla Direzione del Genio in Napoli anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà conto alcuno delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare ne nome di più di un concorrente.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso in tutte lettere, la data, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che contenessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti i lavori, sia a misura nonchè alle mercedi degli operai ed alle provviste prevedute dal contratto.

Qualora il ribasso fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R D. n. 278, relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata dal notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione ste sa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori, e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato, una Società commerciale, od una Cooperativa.

Le Cooperative di produzione e lavoro, per essere ammesse all'incanto, dovranno esibire, oltre tutti i documenti prescritti dalla legge, anche una dichiarazione di garanzia da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, con la quale detto Ente si obblighi di assumere tutti gli oneri che deriveranno da eventuali inadempienze delle Cooperative stesse.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali, o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competente, che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione della contravvenzione. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica, o telefonica.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante quando anche fosse un solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo indicato nell'avviso d'asta, purchè non inferiore al ribasso minimo stabilito nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare in una delle Regie Sezioni delle Tesorerie provinciali di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Catanzaro, Cosenza, Benevento e Roma il deposito di L. 4000.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente, od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garentiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Il deliberatario dovrà però, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto completare, ove occorra, la somma fissata a titolo di cauzione effettuando un deposito suppletivo nella cassa stessa, ove effettuò il deposito provvisorio qualora nel frattempo fosse diminuito il valore di borsa dei titoli depositati

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2 ed alla tassa di registro a carico degl'interessati.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo di L. 1500 all'atto della stipulazione del contratto.

Entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Nel caso d'inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione militare potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma depositata a garenzia dell'asta.

Napoli, 12 gennaio 1923.

Il relatore
F. Caponegro.

6439 — A credito.

(3ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Compagnia assicurazioni generali di Venezia.

Fa noto

che, il sig dott. Carlo Viviani di Gustavo, domiciliato in Milano assicurato con le polizze numero 76427/13869 emessa il 12 ottobre 1905 per L. 10.000 n. 82160/19393 emessa il 7 maggio 1907 per lire 10.000 e n. 103719/41727 emessa il 7 giugno 1910 per L. 10.000 le ha comunicato che le polizze anzidette gli furono derubate assieme ad altre carte e valori da ignoti ladri penetrati mediante chiavi false e scasso nel suo appartamento.

La Compagnia suintestata diffida pertanto chiunque possieda le polizze suddescritte a volerle presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida le polizze suindicate saranno dichiarate nulle e la Compagnia potrà rilasciarne i duplicati.

4372 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

Il sottoscritto procuratore rende noto che la 1ª sezione civile del tribunale di Cassino, provvedendo sulla domanda di Di Nallo Mariantonia ammessa al gratuito patrocinio 26 novembre 1922 per la dichiarazione di assenza di Langiano Antonio di Benedetto, con deliberazione 22 dicembre 1922 ha ordinato che siano assunte le informazioni di legge.

Cassino, 3 gennaio 1923.

Eduardo Matronola.

6340 — A credito - Art. 11042/2 C.

(1ª pubblicazione)

R. TRIBUNALE CIVILE di Ancona

Ad istanza di Danti Francesca ed Anna, di Sassoferrato, ammesse al gratuito patrocinio con decreto 12 agosto 1920 della Commissione presso il tribunale su infestato, questo, mediante sentenza 3 dicembre 1922, ha dichiarato l'assenza di Marchetti Rosa e di Danti Luigi, già domiciliati e residenti in Sassoferrato.

Ancona, 27 dicembre 1922.

avv. Pietro Toschi.

6330 — A credito - Art. 6006 C.

ATTO DI ADOZIONE

Con decreto della 1ª sezione della Corte d'appello di Napoli del 1° dicembre 1922, pubblicato il 6 dicembre 1922, registrato in Napoli - Ufficio atti giudiziari - il di 8 dicembre 1922, n. 3456, mod. 3, vol. 472, è stato dichiarato farsi luogo all'adozione di Altarelli Amalia di ignoti, nata a Napoli il 5 giugno 1904, nubile, domiciliata a Salerno, da parte dei coniugi di Giuseppe Vincenzo e Passaro Vincenza, anche essi domiciliati in Salerno.

Napoli, 10 gennaio 1923.

Il procuratore
avv. Luigi Porzio.

6436 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente*. Dario Peruzy, *direttore* Tipografia delle Mantellate.